

N. 18.397 DI REP.

N. 12.630 DI RACC.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di maggio, alle ore 15,30 (quindici e minuti primi trenta).

8 maggio 2025

In Milano, nel mio studio in via Francesco Melzi d'Eril n. 26. Avanti a me FAUSTINO COLIANNI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente:

- CARADONNA NICOLETTA, nata a Bari il giorno 6 dicembre 1968, domiciliata presso la sede dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante, in forza di legge e statuto, dell'Associazione non riconosciuta

**"ANIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI",**

con sede in Roma, via Panama n. 62, Cod. Fisc. 96527400582, costituita per atto del notaio Tommaso Orsini di Roma, in data 29 marzo 2022 N. 4149/2706 di rep., registrato a Roma 4, il 12 aprile 2022 al n. 11494, serie 1T, che mi dichiara di non essere a conoscenza di fatti modificativi o estintivi dei propri poteri di rappresentanza, di seguito definita anche **"ANIT"**.

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

che è stata indetta per oggi l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1. Modifica del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2502, comma secondo, cod.civ.;
2. Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione dell'Associazione FEDERTRASLOCHI nell'Associazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI;
3. Delibere inerenti e conseguenti."

Ciò premesso,

la signora Nicoletta Caradonna mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, a' sensi di statuto, Nicoletta Caradonna che, con il consenso dell'Assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodichè il Presidente dichiara e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, mediante avviso di convocazione inviato agli associati a mezzo messaggio di posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data odierna;
- che sono presenti, in proprio e per delega, numero venti-

REGISTRATO A MILANO - DP II  
IN DATA 09/05/2025  
AL N. 46301 SERIE 1T  
ESATTI EURO 356,00  
DI CUI EURO 156,00  
PER IMPOSTA DI BOLLO

quattro associati su un totale di quarantotto associati, come da foglio presenze che, previa sottoscrizione a' sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che, ai sensi dell'articolo dieci dello statuto, l'assemblea si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: CARADONNA NICOLETTA, GRILLO GIOVANNI, FIORE MICHELE, MANZO SONIA e VALENTE FORTUNATO;

- che ha accertato l'identità e legittimazione dei presenti;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno ai sensi del vigente statuto.

Prende la Parola il Presidente il quale informa l'Assemblea circa le ragioni che rendono opportuno procedere alla fusione per incorporazione della Associazione "**FEDERTRASLOCHI**", con sede in Milano, via Sardegna n. 38, Cod. Fisc. 09919650151 nella "**ANIT**".

In particolare il Presidente, muovendo dalla consapevolezza della comunanza di intenti delle due Associazioni e della possibilità di coordinare le rispettive iniziative ed attività per incrementare l'efficacia del loro operato, dà atto del comune intento delle Associazioni di fornire alle aziende del settore un supporto concreto e maggiormente solido, per favorire la loro crescita sia sotto il profilo professionale che dimensionale, utile per un adeguamento alle nuove e sempre mutevoli esigenze del mercato. In particolare le Associazioni "**FEDERTRASLOCHI**" e "**ANIT**" si prefiggono di collaborare al massimo grado per rappresentare la categoria di riferimento presso le istituzioni e favorire presso le opportune sedi le iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del Traslocatore, nonché le opportune iniziative tese a conseguire la defiscalizzazione degli oneri di trasloco anche al fine di combattere il dilagante abusivismo nel settore, radicare nei suddetti interlocutori la prospettiva della necessità di sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro e, quando ve ne sia l'opportunità, accordi collettivi di secondo livello, nei quali siano disciplinati tutti gli aspetti nevralgici del lavoro nelle aziende di trasloco. La fusione consentirà, inoltre, di assorbire il know-how dell'Associazione incorporanda nella struttura dell'Associazione incorporante, ottenendo altresì una riduzione dei costi di gestione e amministrazione divenuti nel tempo superflui.

A tal riguardo il Presidente dà atto dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 42-bis, 2501-ter e 2501-septies cod.civ. e, in particolare, dichiara:

- che gli organi amministrativi dell'Associazione "**FEDERTRASLOCHI**" e della Associazione "**ANIT**" hanno proceduto in data 3

settembre 2024 alla redazione di un progetto di fusione per incorporazione dell'Associazione "FEDERTRASLOCHI" nell'Associazione "ANIT", progetto che si allega al presente atto, unitamente ai suoi allegati, sotto la lettera "B" previa sottoscrizione a' sensi di legge;

- che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42-bis e 2501-quinquies cod.civ., è stata predisposta dagli organi amministrativi delle due Associazioni la relazione, unica per entrambe le Associazioni, illustrativa e giustificativa, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione;

- che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42-bis e 2501-septies cod.civ., in data 18 aprile 2025 sono stati pubblicati sul sito internet dell'Associazione "FEDERTRASLOCHI" (<https://www.federtraslochi.com/>) e sul sito internet dell'Associazione "ANIT" (<https://www.anit.it/>) il progetto di fusione con allegato il nuovo testo di Statuto della Associazione incorporante, la relazione degli amministratori e i rendiconti finanziari degli ultimi tre esercizi della "ANIT" e degli ultimi due esercizi della "FEDERTRASLOCHI" (non avendo avuto quest'ultima autonoma gestione contabile-finanziaria per l'esercizio sociale 2022 in quanto soggetta all'attività di gestione e amministrazione contabile-finanziaria della FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, a cui essa era associata), e delle cui risultanze il Presidente dà sommaria esposizione all'Assemblea;

- che dalla predetta pubblicazione alla data odierna è trascorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 42-bis, 2501-septies e 2505-quater cod.civ..

Infine, il Presidente espone all'Assemblea che, a seguito dell'efficacia della fusione, l'Associazione incorporante modificherà la propria denominazione in "Associazione Anit Federtraslochi", siglabile in "ANIT", e inoltre abrogherà lo Statuto vigente, adottando in sua sostituzione il nuovo testo di statuto, già allegato sotto la lettera "C" al progetto di fusione come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B", che il Presidente presenta all'Assemblea.

Il Presidente a questo punto dà atto del rilevamento nel progetto di fusione dei seguenti refusi:

- a pagina quattro, "Notaio Luciano Quaccia" in luogo di "Luciano Quaggia";

- a pagina sette, "muterà la propria denominazione in "ANIT FEDERTRASLOCHI", siglabile in "AFT" in luogo di "muterà la propria denominazione in "Associazione Anit Federtraslochi", siglabile in "ANIT", con conseguente corrispondente modifica dello statuto contenente le norme sull'ordinamento e amministrazione dell'Associazione risultante dalla fusione, allegato sotto la lettera "C" al progetto di fusione già allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- a pagina otto, "articolo 10 dello Statuto" in luogo di "articolo 17 dello Statuto";

- a pagina nove, "Alle Assemblee straordinarie degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentate le situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30.04.2024.", in luogo di "Alle Assemblee degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentati i rendiconti finanziari degli esercizi chiusi alla data del 31.12.2024 e già approvati dalle relative Assemblee."

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'Assemblea,

- udite e approvate le comunicazioni del Presidente;
- preso atto del progetto di fusione da attuarsi mediante incorporazione della Associazione "FEDERTRASLOCHI" nell'Associazione "ANIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI";
- preso atto dei rendiconti finanziari degli ultimi tre esercizi della Associazione "ANIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI" e degli ultimi due esercizi dell'Associazione "FEDERTRASLOCHI";
- preso atto dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 42-bis, 2501-ter e 2501-septies cod. civ.;

DELIBERA

**A)** Di modificare, ai sensi dell'art. 2502 comma secondo del Codice Civile, il progetto di fusione mediante eliminazione dei refusi rilevati come sopra riportati e sostituzione del relativo testo come segue: a pagina quattro, sostituzione dell'espressione "Notaio Luciano Quaccia" con "Notaio Luciano Quaggia"; a pagina sette, sostituzione dell'espressione "muterà la propria denominazione in "ANIT FEDERTRASLOCHI", siglabile in "AFT" con "muterà la propria denominazione in "Associazione Anit Federtraslochi", siglabile in "ANIT", con conseguente corrispondente modifica dello statuto contenente le norme sull'ordinamento e amministrazione dell'Associazione risultante dalla fusione, allegato sotto la lettera "C" al progetto di fusione già allegato al presente atto sotto la lettera "B"; a pagina otto, sostituzione dell'espressione "articolo 10 dello Statuto" con "articolo 17 dello Statuto"; a pagina nove, sostituzione del periodo "Alle Assemblee straordinarie degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentate le situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30.04.2024." con "Alle Assemblee degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentati i rendiconti finanziari degli esercizi chiusi alla data del 31.12.2024 e già approvati dalle relative Assemblee.", invariato nel resto il testo del progetto di fusione che, nella sua nuova formulazione e unitamente ai suoi allegati, si allega, previa sottoscrizione a' sensi di legge, al presente atto sotto la lettera "C".

**B)** Di approvare il progetto di fusione per incorporazione della Associazione "**FEDERTRASLOCHI**" nella Associazione "**ANIT - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCHI**", come sopra modificato e allegato al presente atto nella sua nuova formulazione sotto la lettera "C", dal quale in particolare risulta che:

- subordinatamente all'efficacia della fusione, l'Associazione incorporante muterà la propria denominazione assumendo quale nuova denominazione "Associazione Anit Federtraslochi" e adotterà quale proprio Statuto il testo già allegato al progetto di fusione sotto la lettera "C.a.", come sopra modificato e allegato al presente atto sotto la lettera "C";

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42-bis, 2503 e 2505-quater cod. civ., la fusione non può essere attuata prima del decorso senza opposizione da parte dei creditori anteriori alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni del progetto di fusione, del termine di trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti previsti dall'articolo 2502-bis cod.civ.;

- ai fini dell'art. 2504-bis comma secondo cod.civ., la fusione avrà effetto quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ. o dal momento successivo che sia eventualmente stabilito nell'atto di fusione e a seguito della pubblicazione dello stesso;

- le operazioni dell'Associazione incorporanda saranno imputate al rendiconto dell'Associazione incorporante a far tempo dalla data di efficacia della fusione, cioè dall'ultimo degli adempimenti prescritti dall'art. 2504 cod. civ.;

- con la fusione non si realizzano nè trattamenti riservati a particolari categorie di associati nè vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione.

**C)** Di stabilire che verranno trasferiti di pieno diritto e a titolo universale per effetto dell'atto di fusione, a favore della Associazione incorporante, tutti i cespiti attivi e passivi della Associazione incorporanda, diritti, ragioni, azioni, depositi e rapporti contrattuali con terzi, senza eccezioni.

**D)** Di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, con facoltà di sostituire a sè altri, affinché, osservate le norme di legge, dia esecuzione al progetto di fusione approvato dall'odierna assemblea con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti fra le Associazioni da fondersi, stipulare in concorso con i delegati della Associazione incorporanda l'atto o gli atti pubblici di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune, stabilire la data di effetto della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, effettuare la fusione eventualmente anche in forma anticipata qualora ricorrano tutte le circostanze previste dall'art. 2503 cod. civ. e provvedere in genere a ogni altra operazione con-

nessa o dipendente.

**E)** Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare e introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini degli adempimenti ai sensi di legge.

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risultano

ASTENUTI: nessuno

CONTRARI: nessuno

FAVOREVOLI: ventiquattro

e pertanto il testo risulta approvato per alzata di mano all'unanimità dei presenti e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo Statuto.

Dopodichè, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,50 (quindici e minuti primi cinquanta).

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.

Di quest'atto ho dato lettura alla Comparsa che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della Comparsa stessa e con il mio consenso, alle ore 16,30 (sedici e minuti primi trenta).

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persone di mia fiducia e in parte a mano da me notaio per undici intere facciate e parte della dodicesima fin qui.

Firmato: NICOLETTA CARADONNA

Firmato: Faustino Colianni notaio

Allegato "A" al  
 n. 4. 18334/19630

ELENCO PRESENZE			
	ASSOCIATO	INTERVENUTO IN PERSONA	INTERVENUTO PER DELEGA A
1.	Apm polimeni		
2.	Allegretto Traslochi		
3.	A.S.Sereni Traslochi		
4.	Autotrasporti Bilello		
5.	Bliss Moving&Logistic		
6.	Bolliger Express Srl	PAURO SANTONATI	
7.	Bolliger Spa	GIOVANNI TOSCARIELLO	
8.	Bolliger Roma Spa	PAURO SANTONATI	BOLLIGER EXPRESS SRL
9.	Bolliger UK Ltd	CRISTINA CARTOCCI	BOLLIGER ROMA SPA
10.	Cavanna 1863 Srl	ARTANNO GIUDICI	
11.	Caradonna Logistics	CARADONNA NICOLETTA	
12.	Coop Traslochi Servizi		
13.	Dasa		
14.	Franzosini Mercier Nessi Milano		
15.	Franzosini Mercier Nessi Roma	SONIA FRANZO	
16.	Franzosini Mercier Nessi Napoli	SONIA FRANZO	
17.	Fercam SpA	MASSIMO CALAFRANTE	
18.	F.lli Fiore Srl	RICHELLE FIORE	
19.	Fabbri StefanoP		
20.	Gosselin Moving		
21.	G&G Removals		
22.	Grillo Antonino Srl		
23.	Grillo Giovanni Srl	GIOVANNI GRILLO	
24.	Gruppo Valente Srl	FORTUNATO VALENTE	
25.	Il Trasloco Srl		
26.	King Soc Cooperativa		
27.	La Ligure Traslochi		
28.	Mangano Traslochi Servizi e Logistica	MANGANO GIOVANNI	
29.	Magnolia Moving srl		
30.	Merci Service Int Movers Palermo	RAFFAELE TAORTINA	
31.	Pennacchia Roberto	PENNACCHIA ROBERTO	
32.	Poma traslochiService		
33.	Quick Move Srl		
34.	Roiatti Srl	CLAUDIA PROSDOCIMO	
35.	Ruocco & Bertrans	BERNARDO RUOCCO	

36.	Russo Traslochi Srl	ANGELA FRANNO ECCHIA	
37.	Salaris & Co Srl		
38.	Se.Co Transport Srl		
39.	Silvestri Srl	TAURO SILVESTRI	
40.	Seven Stars Srl		
41.	Stella All In One Srl		
42.	T&T Nicola e Carmelo Quartarone Srl	ANNA QUARTARONE	
43.	TIS Srl		
44.	Traslocomodo Srl	FABRIZIO DE LORENZIS	
45.	Traslocare Srl		
46.	TLT Traslochi Srl		
47.	Trial Srl	CLAUDIO FRACONTI	
48.	Revolool Srl		
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			

Nicola Brusaporci  
 Paolo Colaneri



Delibera "B"  
al Pr. n. 18397/12630

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

**FEDERTRASLOCHI**

in

**ANIT ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI**

redatto ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile

**NATURA DELLA FUSIONE**

L'operazione si configura come "fusione per incorporazione" dell'Associazione Federtraslochi (qui di seguito anche "Vari") nell'ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori (qui di seguito anche "Anit" e insieme a Vari le "Parti").



**ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

***Incorporante:*** ANIT ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI.

- *Natura giuridica:* associazione non riconosciuta costituita in data 29.03.2022 a Roma con atto notarile Notaio Tommaso Orsini Repertorio n. 4149 Raccolta n. 2706 e disciplinata dagli articoli 14-35 del Codice Civile e dallo statuto qui allegato sotto la lettera A. L'Associazione aderisce a Federtrasporto, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di articolazione della Federazione stessa.
- *Mission e attività:* L'Associazione intende svolgere una funzione culturale e di utilità sociale, offrendosi di valorizzare al massimo grado l'identità dell'imprenditore del settore dei traslochi, fornendo un contributo tecnico-giuridico rispetto al problema non solo civico, ma normativo, dell'attuale inadeguata valorizzazione del settore in questione e della sua storia, nell'ottica di incentivare

Paola Colonna

Niccolò Bonadonna

la cultura giuridica del trasloco e promuovere lo sviluppo di una disciplina organica della materia, per il riconoscimento, nel sistema economico moderno, del ruolo nodale della figura del *Traslocatore*.

Tale mission è realizzata sia attraverso le attività istituzionali di Federtrasporto che attraverso le seguenti funzioni di rappresentanza e servizio che costituiscono parte integrante dello Statuto.

L'Associazione, in particolar modo, intende individuare e farsi promotrice presso i propri associati, le imprese del settore e le istituzioni, di tutte le possibili soluzioni ed iniziative utili allo scopo, di guisa che l'esercizio della professione di *Traslocatore* non solo risulti formalmente individuata nei suoi tratti distintivi e così adeguatamente valorizzata, ma, grazie al processo di progressiva crescente identificazione, sia tutelata rispetto alla concorrenza di imprese prive dei requisiti per l'appartenenza alla categoria.

Le attività per mezzo delle quali l'Associazione mira a conseguire i suddetti obiettivi sono, in particolar modo, le seguenti:

- a. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte quelle iniziative, anche di carattere legislativo, che siano incentrate sul riconoscimento nell'ordinamento italiano della figura del traslocatore, sulla definizione giuridica dei requisiti di appartenenza alla suddetta figura e, per questa via, perseguano una migliore e più efficace tutela della categoria imprenditoriale del trasloco;
- b. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative volte ad alimentare e sostenere la sempre maggiore consapevolezza del ruolo storico-sociale, della funzione culturale e del rilievo

economico della figura del *Traslocatore*, incentivandone il processo di emancipazione dalle figure codicistiche del trasportatore e dello spedizioniere;

- c. codificare norme comportamentali sulla migliore *prassi professionale attraverso la costituzione e il riconoscimento da parte di tutti gli associati*, di un codice etico diretto a promuovere la cultura del trasloco come attività di elevata professionalità, correttezza e moralità;
- d. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative necessarie per la migliore tutela degli interessi dei propri associati;
- e. rendersi promotrice e/o sostenitrice di forme di tutoraggio utili a favorire l'acquisizione, da parte delle imprese che vi abbiano interesse, dei requisiti e competenze necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di *Traslocatore*;



*Giulio - Adm. - ANIT*

Per la realizzazione degli scopi che precedono, eventualmente secondo le modalità previste da appositi regolamenti di attuazione del presente Statuto, l'ANIT si prefigge di:

- o fornire agli associati servizi di consulenza e assistenza su problematiche di loro interesse per il tramite di professionisti di propria fiducia;
- o stipulare accordi, convenzioni e progetti di ricerca su temi e/o problemi specifici con associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali del medesimo settore, amministrazioni ed enti dello Stato italiano, istituti ed università, aziende private, professionisti o società fra professionisti;
- o realizzare e distribuire pubblicazioni, newsletters, quotidiani di informazione e contenuti audiovisivi di attualità od altro materiale divulgativo legato agli scopi

*Nicodemo Conobonno*

dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare costantemente l'attività, l'immagine e gli obiettivi di ANIT;

- organizzare, anche in altri paesi, incontri e convegni e partecipare a iniziative dello stesso tipo;
- aderire a confederazioni, fondazioni, associazioni ed enti di livello nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi scopi dell'ANIT;
- realizzare ogni altra iniziativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- ricevere donazioni da enti pubblici e privati.

L'Associazione non potrà comunque svolgere invece attività diverse da quelle indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative).

- *Sede:* Roma 00144, Viale Pasteur 10, presso Federtrasporti.
- *Codice fiscale:* 96527400582

**Incorporanda: FEDERTRASLOCHI**

- *Natura giuridica:* associazione professionale non riconosciuta dell'Imprese di trasloco su strada con autoveicoli per conto di terzi su territorio nazionale ed internazionale, già costituita innanzi al Notaio Luciano Quaccia il 22 Febbraio 1990, n. di repertorio 60536/2094. L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà aderire a qualunque altra federazione ed associazione che riterrà opportuno per adempiere al proprio scopo sociale, in accordo a quanto previsto dallo Statuto, qui allegato sotto la lettera B.
- *Mission e attività:* La Federtraslochi ha come scopo fondamentale (mission) la

promozione e la tutela della categoria delle imprese di trasloco per cui è costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Tale mission è realizzata sia attraverso le attività istituzionali dell'Associazione che costituiscono parte integrante dello Statuto sia attraverso le seguenti funzioni di rappresentanza e di servizio:

- stipulare e sottoscrivere contratti collettivi nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa
- promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento di uno stato giuridico del traslocatore professionista
- promuovere ed attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore
- garantire sotto l'aspetto etico e sociale il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo ed indipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo
- promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione
- provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti ed Organi a livello sia locale che nazionale in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e dai Regolamenti o sia richiesta od ammessa
- promuovere l'attuazione di più idonei percorsi formativi per le diverse figure professionali nel campo del trasloco

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto



*Andrea Colini*

*Nicolò Caradonne*

e qualsiasi altra attività connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative di cui sopra. In particolare potrà:

- organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento; corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore degli associati e dei loro dipendenti e collaboratori; realizzare vere scuole di formazione professionale allo scopo di preparare addetti da indirizzare nelle aziende associate; aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi della Federtraslochi; sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi e contratti; ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati; provvedere alla realizzazione e/o distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'associazione; promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.
- *Sede:* 20146 Milano Via Sardegna, 38
- *Codice fiscale:* 09919650151

---

### **MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE**

La presente operazione di fusione muove dall'esigenza di adeguare la realtà delle due Associazioni alla comunanza di intenti e alla possibilità di coordinare le rispettive iniziative ed attività per implementare l'efficacia del loro operato, manifestate nel documento programmatico siglato dalle due associazioni l'11/01/2023. Entrambe le Associazioni avvertono la necessità di fornire un concreto supporto alle aziende del settore, per favorire la loro crescita sia sotto il profilo professionale che dimensionale, indispensabile per un adeguamento alle nuove e sempre mutevoli esigenze del mercato.

In particolare ANIT E FEDERTRALOCCHI si prefiggono di collaborare al massimo grado per rappresentare l'Associazione di riferimento presso le istituzioni e favorire presso quelle che hanno competenza le iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del *Traslocatore*, nonché le opportune iniziative tese a conseguire la defiscalizzazione degli oneri di trasloco anche al fine di combattere il dilagante abusivismo nel settore; radicare nei suddetti interlocutori la prospettiva della necessità di sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro e, quando ve ne sia l'opportunità, di accordi collettivi di secondo livello, nei quali siano disciplinati tutti gli aspetti nevralgici del lavoro nelle aziende di trasloco.



*Shulha - Curini*

---

#### DENOMINAZIONE, SEDE E STATUTO DELL'INCORPORANTE

A seguito della fusione l'incorporante "ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori" muterà la propria denominazione in "ANIT FEDERTRALOCCHI", siglabile in "AFT".

La sede dell'incorporante viene mantenuta in Roma 00144, Via Pasteur n. 10 presso Federtrasporto.

Con efficacia dalla data di effetto della fusione, lo statuto dell'incorporante viene sostituito da quello allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera C.

---

#### DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione si produrranno a far data dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma secondo, codice civile.

Le operazioni dell'Associazione incorporanda saranno imputate al Bilancio dell'Associazione incorporante a partire dalla medesima data.

*Nicodette Caradonne*

## **PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI**

Non sussistono categorie di Associati con trattamento particolare o privilegiato.

---

## **VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per i soggetti cui compete l'amministrazione delle associazioni partecipanti alla fusione.

---

## **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE AGLI ASSOCIATI DELL'INCORPORANDA**

In considerazione della particolare natura delle entità partecipanti alla fusione non esistono vere e proprie partecipazioni da assegnare agli Associati dell'incorporanda, i quali diverranno comunque Associati dell'incorporante.

Il patrimonio della Associazione risultante dalla fusione, come peraltro specificamente disciplinato dall'articolo 10 dello Statuto, è indivisibile tra gli Associati.

È inoltre fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

---

## **PATRIMONI NETTI E SITUAZIONI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Il rendiconto dell'ANIT chiuso alla data del 31/12/2023 evidenzia un patrimonio netto di euro 3.086,39 (tremilaottantasei/39).

Il rendiconto FEDERTRASLOCHI alla data del 31/12/2023 evidenzia un patrimonio

netto pari a euro 4781,27 (quattromilasettecentottantuno/27).

Alle Assemblee straordinarie degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentate le situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30.04.2024.

Roma, 03 Settembre 2024

p. ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori

Il Presidente

Nicoletta Caradonna  


p. FEDERTRASLOCHI

Il Presidente

  
Giovanni Grillo







Allegato "Ba"  
el rep. 4. 18334/12630

## Statuto dell'Associazione

### ANIT – Associazione Nazionale Imprese di Trasloco Italiane

#### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana, del codice civile e della normativa nazionale e comunitaria, l'ANIT – Associazione Nazionale Italiana Traslocatori, in seguito denominata anche solo "Associazione" oppure con l'acronimo "ANIT", con sede in Roma in Via Panama n. 62.

L'Associazione, che ha carattere nazionale e sezioni territoriali e che non ha scopo di lucro, è costituita tra imprese esercitanti l'attività di trasloco in ambito nazionale così come in ambito comunitario e/o internazionale.

L'Associazione è indipendente da ogni partito e da organizzazioni sindacali e politiche.

L'Associazione ha durata indeterminata. Peraltro, si intenderà sciolta di pieno diritto ove, per riduzione del numero degli associati o per prolungata inattività o per ulteriori cause che ne impediscano altrimenti il funzionamento, non sia più in condizione di assolvere ai suoi compiti.

#### Art. 2 - Scopo e Attività

L'Associazione intende svolgere una funzione culturale e di utilità sociale, offrendosi di valorizzare al massimo grado l'identità dell'imprenditore del settore dei traslochi, fornendo un contributo tecnico-giuridico rispetto al problema non solo civico, ma normativo, dell'attuale inadeguata valorizzazione del settore in questione e della sua storia, nell'ottica di incentivare la cultura giuridica del trasloco e promuovere lo sviluppo di una disciplina organica della materia, per il riconoscimento, nel sistema economico moderno, del ruolo nodale della figura del Traslocatore.

L'Associazione, in particolar modo, intende individuare e farsi promotrice presso i propri associati, le imprese del settore e le istituzioni, di tutte le possibili soluzioni ed iniziative utili allo scopo, di guisa che l'esercizio della professione di Traslocatore non solo risulti formalmente individuata nei suoi tratti distintivi e così adeguatamente valorizzata, ma, grazie al processo di progressiva crescente identificazione, sia tutelata rispetto alla concorrenza di imprese prive dei requisiti per l'appartenenza alla categoria.

Le attività per mezzo delle quali l'Associazione mira a conseguire i suddetti obiettivi sono, in particolar modo, le seguenti:

- a. l'ANIT si renderà promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte quelle iniziative, anche di carattere legislativo, che siano incentrate sul riconoscimento nell'ordinamento italiano della figura del traslocatore, sulla definizione giuridica dei requisiti di appartenenza alla suddetta figura e, per questa via, perseguano una migliore e più efficace tutela della categoria imprenditoriale del trasloco;
- b. l'ANIT si renderà promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative volte ad alimentare e sostenere la sempre maggiore consapevolezza del ruolo storico-sociale, della funzione culturale e del rilievo economico della figura del Traslocatore, incentivandone il processo di emancipazione dalle figure codicistiche del trasportatore e dello spedizioniere;
- c. l'ANIT si impegnerà nella codificazione di norme comportamentali sulla migliore prassi professionale, promuovendo la cultura del trasloco come attività di elevata professionalità, attraverso l'organizzazione di incontri formativi, giornate e sessioni di studio, seminari, convegni, conferenze, nonché attraverso la partecipazione a dibattiti, incontri seminariali e di formazione, consultazioni anche presso organi pubblici, ed ulteriori occasioni di confronto e di divulgazione dei temi che precedono;



*Andrea C...*

*Niccolò Consonni*

- d. l'ANIT si renderà promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative necessarie per la migliore tutela degli interessi dei propri associati;
- e. l'ANIT si renderà promotrice e/o sostenitrice di forme di tutoraggio utili a favorire l'acquisizione, da parte delle imprese che vi abbiano interesse, dei requisiti e competenze necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di Traslocatore.

Per la realizzazione degli scopi che precedono, eventualmente secondo le modalità previste da appositi regolamenti di attuazione del presente Statuto, l'ANIT si prefigge di:

- o fornire agli associati servizi di consulenza e assistenza su problematiche di loro interesse per il tramite di professionisti di propria fiducia;
- o stipulare accordi, convenzioni e progetti di ricerca su temi e/o problemi specifici con associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali del medesimo settore, amministrazioni ed enti dello Stato italiano, istituti ed università, aziende private, professionisti o società fra professionisti;
- o realizzare e distribuire pubblicazioni, newsletters, quotidiani di informazione e contenuti audiovisivi di attualità od altro materiale divulgativo legato agli scopi dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare costantemente l'attività, l'immagine e gli obiettivi di ANIT;
- o organizzare, anche in altri paesi, incontri e convegni e partecipare a iniziative dello stesso tipo;
- o aderire a confederazioni, fondazioni, associazioni ed enti di livello nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi scopi dell'ANIT;
- o realizzare ogni altra iniziativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- o ricevere donazioni da enti pubblici e privati. L'Associazione, in ispecie, potrà raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività potrà anche essere esercitata attraverso la erogazione di servizi di modico valore (ad es. attività di tutoraggio, corsi di studio, corsi di formazione e di aggiornamento).

L'Associazione non potrà svolgere invece attività diverse da quelle indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative).

Gli utili e/o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività in parola: perciò, delle attività istituzionali e/o accessorie. Non potranno essere invece distribuiti, neppure in modo indiretto, così come non potranno essere distribuiti fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 3 - Associati ANIT**

Il termine Associati indica le imprese in possesso di precisi requisiti, salve le eccezioni appresso indicate. Sono Associati i soci fondatori e coloro che, successivamente alla costituzione dell'ANIT, siano ammessi a farne parte.

Gli Associati rispettano il principio generale della democraticità della struttura associativa, sono pari fra loro in diritti e doveri, sono tutti obbligati indistintamente a contribuire alle necessità finanziarie dell'Associazione mediante il regolare pagamento della quota associativa e a osservare gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti attuativi, dal codice etico e dalle deliberazioni associative.

Gli Associati hanno tutti diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, previa richiesta scritta senza vincolo di formalità al Consiglio Direttivo, il quale, per il tramite del Segretario, ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione e l'estrazione di copie (ove richiesta), a spese del richiedente.

Gli Associati si distinguono in:

o **Soci ordinari**: sono soci ordinari, oltre ai soci fondatori, coloro che svolgano in forma di impresa, abitualmente e non occasionalmente, attività di trasloco. Sono requisiti essenziali per assumere lo status di soci ordinari:

- a. essere in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b. essere iscritti all'albo conto terzi con un tonnellaggio di almeno 3,5 ton;
- c. l'attivazione del codice Ateco 42.42.00 specifico per l'attività di trasloco;
- d. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC).

o **Soci sostenitori**: sono soci sostenitori i soci ordinari che, con elargizioni volontarie, contribuiscono finanziariamente alle iniziative dell'ANIT.

o **Soci onorari**: possono essere soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo lo status di soci ordinari, con la loro opera e il loro impegno abbiano dato lustro al settore dei traslochi, non versino in situazione di conflitto di interessi con l'Associazione o in situazione di indegnità e intendano ora contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione aderendovi.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I diritti patrimoniali e amministrativi, connessi alla qualifica di socio, spettano a tutti i soci indipendentemente dalla appartenenza ad una delle categorie ivi indicate.



#### **Art. 4 - Ammissione degli Associati**

La domanda di ammissione dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo della segreteria dell'ANIT. In essa, oltre alle generalità e ai recapiti del richiedente, dovrà essere inserita l'espressa adesione al presente Statuto e dovranno esservi allegati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria.

Affinchè le domande siano prese in considerazione e sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo è necessario che il richiedente sia presentato da almeno due soci fondatori, i cui riferimenti dovranno essere inseriti nell'apposito campo del modulo per la necessaria verifica. L'assenza del suddetto requisito è causa di rigetto della domanda di ammissione.

Sulle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che verrà adottata entro 30 giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Contro il rigetto della domanda è ammessa la possibilità di presentare istanza motivata di riesame all'Assemblea Generale, che deciderà nella prima adunanza utile.

#### **Art. 5 - Diritti e obblighi degli Associati**

I soci ordinari e i soci sostenitori godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche e hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del codice etico e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono altresì tutti tenuti al pagamento di un contributo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari non hanno invece diritto di voto, ma solo di partecipazione alla vita associativa ed acquisiscono detta qualità versando anch'essi, annualmente, un contributo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Ciascuno di essi, indipendentemente dalla qualifica di socio ordinario o di socio sostenitore o di socio onorario, ha facoltà di versare un contributo aggiuntivo se disponga sul territorio nazionale di una o più unità produttive di cui intenda segnalare ad Anit l'esistenza e che richieda sia iscritta nell'elenco degli

*Giulio Colonna*

*Niccolò Corabona*

*Associati*, dovendosi intendere per unità produttiva ogni sede, stabilimento, filiale o reparto dell'impresa che sia caratterizzato da indipendenza funzionale, tecnica e amministrativa, di guisa che, attraverso di esso, venga soddisfatto e interamente esaurito il ciclo relativo ad una o più frazioni o momenti essenziali dell'attività produttiva aziendale. In tal caso, per ciascuna regione in cui insista un'unità produttiva o più unità produttive della stessa impresa, l'impresa associata che abbia un interesse nel senso indicato potrà effettuare la segnalazione e, una volta intervenuta l'iscrizione dell'unità produttiva regionale nell'elenco degli Associati, verserà un contributo aggiuntivo la cui determinazione è rimessa sempre al Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno tutti il diritto, indistintamente, di partecipare attivamente alla vita associativa e di ricevere periodicamente informazioni su di essa e sulle iniziative che la riguardano, nonché di essere aggiornati sulle novità legislative inerenti alla categoria.

Gli Associati hanno tutti il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi, del codice etico e di ogni delibera associativa;
- mantenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e degli associati, un comportamento costantemente ispirato dai principi del rispetto, della correttezza, della lealtà e della probità;
- nel caso di assunzione di cariche sociali, sommare ai precetti del precedente capoverso l'osservanza di un linguaggio improntato al massimo garbo e al più alto livello possibile di educazione e tutela delle altrui opinioni;
- osservare con il massimo rigore, se del caso dandovi priorità, gli obblighi assunti nei confronti di altri associati sia nell'ambito della vita associativa, sia nell'esercizio abituale dell'attività di impresa;
- evitare ogni attività che possa recare nocimento alla categoria;
- evitare ogni attività che sia in conflitto con gli scopi associativi;
- informare senza ritardo gli organi direttivi dell'Associazione della perdita di uno o più dei requisiti di appartenenza all'Associazione, indicati all'art. 3 che precede, oppure di sopraggiunte cause di incompatibilità con la persistente appartenenza all'Associazione;
- informare gli organi direttivi dell'Associazione, entro il termine di 30 giorni dal suo compimento, di operazioni di cessione, di fusione o altre operazioni commerciali comunque denominate atte a modificare, anche parzialmente, la veste giuridica e/o l'assetto societario dell'Associato, nel qual caso il Consiglio Direttivo potrà richiedere la documentazione necessaria a valutare la conservazione in capo all'Associato dei requisiti di appartenenza all'ANIT;
- favorire con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alle iniziative dell'Associazione.

L'inosservanza di tali obblighi può implicare la perdita della qualifica di Associato, salvo quanto ulteriormente stabilito in eventuali regolamenti attuativi della presente disposizione dello Statuto.

#### **Art. 6 – Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato.

Tuttavia, in ogni momento l'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con preavviso di sessanta giorni, mediante raccomandata o pec, nel qual caso non è liberato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde, altresì, per:

- cessione oppure cessazione dell'attività imprenditoriale (salva l'appartenenza alla categoria dei soci onorati);
- perdita dei requisiti di appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 3 (socio ordinario - socio sostenitore - socio onorario);
- mancato versamento della quota annuale dell'anno di riferimento;
- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- cause di indegnità, ai sensi dell'art. 7 che segue.

L'Associato che venga a trovarsi in una delle situazioni elencate - ad esempio che abbia perduto i requisiti di socio ordinario oppure che, nell'esercizio dell'attività di impresa, si sia reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di altro associato - su parere del Collegio dei Probiviri, non vincolante per la decisione, può essere escluso o rispettivamente espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera, nel termine perentorio di 60 giorni dalla sua comunicazione per iscritto con lettera raccomandata o pec, è sempre possibile il ricorso all'Assemblea Generale, che deciderà nella prima adunanza utile.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato che ne faccia domanda può essere riammesso.

La perdita definitiva della qualifica di Associato in nessun caso determina, a favore del soggetto estromesso, il diritto al risarcimento del danno. Quest'ultimo, perciò, esemplificativamente, non avrà diritto di richiedere neppure a titolo risarcitorio la restituzione dei versamenti effettuati in favore dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Cause di indegnità**

Non possono far parte dell'Associazione o proseguire nel farne parte coloro che siano stati espulsi da altre associazioni professionali per violazioni del codice etico e deontologico.

Gli Associati che versino in questa condizione hanno l'obbligo di riferire senza ritardo al Consiglio Direttivo affinché siano adottati i provvedimenti del caso.

In difetto, qualunque interessato potrà darne notizia al Consiglio Direttivo, che provvederà ad assumere senza indugio dall'Associato in situazione di asserita indegnità tutte le informazioni del caso e provvederà a trasmetterle a sua volta al Collegio dei Probiviri per il parere di competenza.

#### **Art. 8 - Quote associative**

Gli Associati sono tenuti al versamento anticipato di una quota associativa annuale e altresì di una quota aggiunta annuale per ogni regione del territorio nazionale in cui insista almeno una unità produttiva che abbiano inteso far inserire nell'elenco degli Associati, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è dovuta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il suo pagamento può essere ritardato, per comprovati motivi, senza applicazione di interessi e di sanzioni, fino al 15 febbraio dell'anno di riferimento.

Successivamente il suo pagamento dovrà essere maggiorato di una penale del 20% dell'importo dovuto, al netto di eventuali imposte e tasse.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali, la Sezione FIDI e la Sezione Spedizionieri potranno effettuare versamenti di quote aggiuntive o di quote annue in misura diversa dall'importo stabilito per i singoli Associati.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**



*Amelia Colucci*

*Niccolò Lombardi*

**9.1.** Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario e Tesoriere,
- f) il Collegio dei Probiviri,

**9.2.** Le cariche sono sempre assunte dagli Associati a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese che siano documentate e che risultino essere state sostenute nell'interesse dell'Associazione, se contenute entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

**9.3.** Tutti gli organi associativi, fatta eccezione per l'Assemblea Generale, sono rinnovati ogni tre anni, possono essere confermati nella carica solo per due mandati e, in ogni caso, restano in carica fino all'effettivo rinnovo delle cariche associative.

## **Art. 10 - Assemblea Generale**

**10.1** L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati e svolge le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- nomina nei casi previsti dalla legge il Revisore/Società di revisione iscritta nell'apposito registro
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che dispongano l'esclusione di un Associato;
- delibera sui pareri motivati del Collegio dei Probiviri circa le richieste di modifica dei regolamenti e, ove le ritenga fondate, manda al Consiglio Direttivo per le modifiche ritenute necessarie;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

**10.2.** L'assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, se del caso anche telematicamente con forme di collegamento idonee a garantire la trasparenza dei lavori della riunione e la certezza delle decisioni che siano ivi adottate, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche scadute.

L'assemblea deve inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Consiglio Direttivo e, altresì, quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei soci ordinari.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato a ogni Associato con modalità tali da fornire la prova dell'avvenuta ricezione, inclusa la posta elettronica certificata, e pervenutogli almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Nei casi in cui le riunioni dell'assemblea si svolgano con modalità telematiche, l'adunanza si intenderà validamente svolta, nel luogo in cui siano presenti contestualmente il Presidente ed il verbalizzante, a condizione: (i) che il Presidente dell'assemblea accerti l'identità degli intervenuti non personalmente presenti e se ne dia atto nel verbale dell'adunanza; (ii) che lo svolgimento dell'adunanza sia organizzato e condotto dal Presidente in modo da garantire la partecipazione ordinata alla discussione di tutti gli intervenuti e inoltre la ricezione, da parte del verbalizzante, dei fatti e degli atti compiuti durante la riunione; (iii) che la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sia svolta in modo egualmente ordinato, così da consentire al verbalizzante di percepire il voto di ciascuno e tradurlo nel verbale dell'adunanza.

**10.3.** Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Associato può essere rappresentato esclusivamente da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

**10.4.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza, dal vice-presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Al termine dell'adunanza, il verbale è trascritto nel libro verbali.

**10.5.** L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con la maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, varranno le disposizioni di legge in materia.

### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a dirigere le attività dell'Associazione, attuandone le deliberazioni dell'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone le iniziative. È composto da cinque membri eletti e dai Presidenti di Sezione. È presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente;
- nomina il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e Tesoriere;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale a carico: (i) dei Soci Ordinari; (ii) dei Soci Onorari; (iii) delle Delegazioni Regionali; (iv) della Sezione Fidi; (v) della Sezione Spedizionieri;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- verifica, con cadenza annuale, la persistenza in capo a ciascun Associato dei requisiti di appartenenza all'Associazione;
- deferisce qualsiasi Associato al Collegio dei Probiviri per l'applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza;



*Giulio Orzi*

*Nicolina Caradonne*

- delibera sulle esclusioni ed espulsioni dall'Associazione a norma dell'art. 6;
- istituisce le delegazioni regionali;
- redige i regolamenti per la loro disciplina e il loro funzionamento;
- redige i regolamenti per la disciplina e/o il funzionamento delle sezioni;
- redige gli ulteriori regolamenti utili al miglior funzionamento dell'Associazione;
- modifica i regolamenti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea Generale;
- dà notizia dei regolamenti redatti o modificati al Segretario per le comunicazioni agli Associati;
- predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- assume i dipendenti e collaboratori dell'Associazione e ne gestisce i rapporti;
- evade le richieste di accesso ai libri associativi e di estrazione copie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne dia comunicazione scritta agli altri componenti e, comunque, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo nel quale siano rimasti in carica almeno tre componenti può continuare a svolgere le attività necessarie al funzionamento dell'Associazione, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardino il ruolo e la funzione del Presidente contestualmente a quelle del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente e Vicepresidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare. Nello stesso modo provvede allorché le dimissioni riguardino altre cariche.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante.

Laddove se ne ponga la necessità, il Presidente potrà delegare in conformità alla legge l'esercizio delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione per uno o più eventi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e insieme con esso è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. L'amministrazione dei proventi dell'Associazione è infatti affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In quest'ottica, il Presidente ha il potere di aprire e gestire conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, di sottoscrivere contratti, convenzioni, fidejussioni bancarie e qualsivoglia atto necessario per l'espletamento delle finalità istitutive dell'ANIT.

Unitamente ai componenti del Consiglio direttivo, il Presidente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

Gli altri Associati, invece, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni due mesi. La riunione si intenderà validamente convocata se siano presenti tutti i membri del Consiglio. Per il suo svolgimento potranno essere adottate modalità telematiche come per le adunanze dell'Assemblea Generale, purché siano assicurati gli stessi principi di trasparenza dei lavori della riunione e di certezza delle decisioni ivi adottate.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni sono svolte dal Vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo che opera ad interim.

#### **Art. 13 – Segretario e Tesoriere**

Il Segretario e Tesoriere:

- redige il verbale delle adunanze assembleari e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura la tenuta e la conservazione dei libri verbali, cui gli Associati possono chiedere di accedere, e cura su impulso del Consiglio la materiale estrazione e l'invio al richiedente delle copie di essi.
- ha la consegna della cassa, provvede alle entrate e alle uscite, presenta lo schema del bilancio al Consiglio. Deve riscuotere le quote associative, tenere l'elenco degli Associati aggiornato anche con il pagamento delle quote associative, sollecitare il pagamento delle morosità comprensive, se dovute, delle maggiorazioni previste per il ritardo e segnalare senza ritardo al Consiglio Direttivo gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa annuale.

#### Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, fra i quali viene designato il suo presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri:

- fornisce il proprio orientamento sull'interpretazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti associativi e del codice etico;
- giudica inappellabilmente sulle controversie che possono eventualmente sorgere tra gli Associati e fra essi e gli organi sociali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- fornisce il proprio orientamento sui casi concreti di perdita della qualifica di Associato, rendendo al Consiglio Direttivo parere non vincolante per la decisione sull'opportunità o meno di deliberare l'esclusione ovvero l'espulsione dell'Associato;
- raccoglie le contestazioni degli Associati in ordine ad uno o più articoli dei regolamenti e, ove ritenga la contestazione fondata, con parere motivato sottopone all'Assemblea Generale le modifiche ritenute necessarie;
- redige il codice etico dell'Associazione.



Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, vi subentrano automaticamente i membri supplenti, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardino il ruolo di presidente, il Collegio nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare.

#### Art. 15 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge e altresì quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 16 – Delegazioni Regionali

**16.1.** Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto l'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Delegazioni Regionali che sul territorio rappresentano le componenti organizzative dell'ANIT. Si occupano infatti di evidenziare le problematiche della categoria legate in particolar modo al territorio e di esse danno notizia al Consiglio Direttivo.

Le Delegazioni sono nominate dal Consiglio Direttivo, non hanno autonomia amministrativa, dipendono dal Consiglio Direttivo e sono guidate da un delegato nominato dal Consiglio, con il compito:

Nicola Ceredone

- di garantire un costante coordinamento fra la realtà territoriale e la sede nazionale;
- di incentivare l'adesione all'Associazione delle imprese del settore;
- di promuovere la costituzione di un eventuale Sezione Regionale.

#### **Art. 17 - Patrimonio**

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e delle Sezioni (Fidi, Spedizionieri), dai beni mobili ed immobili acquistati da ANIT, dalle erogazioni, dai contributi, dalle donazioni, dai lasciti di cittadini e dalle eventuali eccedenze di bilancio. La sua funzione è di consentire il perseguimento degli scopi dell'Associazione così come definiti nell'art. 2 del presente Statuto, incluso lo svolgimento delle attività direttamente connesse con le attività istituzionali. In quest'ottica, l'Associazione utilizza le risorse economiche e organizzative di cui disponga in conformità alle deliberazioni sul punto del Consiglio.

17.2. È fatto perciò divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, durante la vita dell'Associazione stessa, utili e avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve e/o capitale a favore di associati, componenti gli organi sociali, lavoratori e collaboratori, anche in occasione di recesso o della cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che ciò non sia imposto per legge.

17.3. In caso di scioglimento o di estinzione l'Assemblea nominerà un liquidatore il quale, al termine della liquidazione, devolgerà il patrimonio residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18 – Mezzi Finanziari e Bilancio**

L'Associazione, per i propri scopi, si avvale delle risorse indicate all'art. 17.1., che saranno depositate su un conto corrente bancario che il Presidente è autorizzato fin d'ora ad accendere.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisponde un rendiconto economico, in base allo schema di bilancio redatto dal Segretario e Tesoriere nel rispetto del termine che segue. Entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge, il quale dev'essere accompagnato da una relazione che illustri le singole poste e riferisca sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e dia conto di eventuali osservazioni provenienti dall'Organo di Revisione, ove nominato (revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nell'apposito registro).

Una volta che il bilancio così formato sia stato approvato dall'Assemblea Generale, si osserveranno a cura del Consiglio Direttivo le forme di pubblicità previste dalla legge.


#### **Art. 19 – Sezione F.I.D.I.**

L'Associazione è provvista di una Sezione F.I.D.I. alle quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le imprese del settore che siano già associate alla Federation Internationale des Dèmenageurs Internationaux.


#### **Art. 20 – Sezione Spedizionieri**

L'Associazione è provvista di una Sezione Spedizionieri alla quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le imprese che svolgano attività di spedizioniere.

Allegato "B6"  
d. rep. n. 18337/19630



## STATUTO FEDERTRASLOCHI



### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

La Federtraslochi, Federazione Traslocatori Italiani, è una Associazione Professionale delle Imprese di Trasloco su strada con autoveicoli per conto di terzi su territorio nazionale ed internazionale già costituita innanzi al Notaio Luciano Quaccia il 22 Febbraio 1990, N° 60536/2094 di repertorio, nel seguito più semplicemente *l'Associazione*.

L'Associazione non ha scopo di lucro, e potrà aderire a qualunque altra federazione ed associazione che riterrà opportuno per adempiere al proprio scopo sociale, purchè sia deliberato dalla maggioranza dell'assemblea generale degli associati riunita su proposta del consiglio direttivo, secondo i criteri decisionali descritti nel prosieguo.

### **Art. 2 SEDE**

Si può articolare in una Sede Nazionale, attualmente sita in Milano, e in Sedi Provinciali, denominate: "Federtraslochi di (segue nome del Capoluogo di provincia). Ogni sede provinciale potrà essere ulteriormente regolata da uno statuto che non sia in contrasto con le presenti disposizioni; gli indirizzi di dette sedi verranno aggiunti man mano che verranno costituite.

La sede Nazionale è attualmente sita in Milano Via Sardegna 38.

L'eventuale trasferimento della sede potrà avvenire per delibera del Consiglio Nazionale, semplicemente per modalità e comodità operative.

*Luciano Quaccia*

*Niccolò Carbonone*

### **Art. 3 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

La Federtraslochi nell'ambito delle disposizioni di legge ha piena autonomia gestionale nel perseguire lo scopo di:

1. Tutelare la categoria delle imprese di trasloco per cui è stata costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei prestatori d'opera.
2. Stipulare e sottoscrivere contratti collettivi nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa.
3. Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento di uno stato giuridico del traslocatore professionista.
4. Promuovere ed attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore professionista.
5. Promuovere l'istituzione di forme mutualistiche, favorire forme di consorzi, gruppi di lavoro, eventuali reti d'impres, etc. etc. relative all'attività di trasloco.
6. Garantire, sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo.
7. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione.
8. Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti ed Organi a livello sia locale che nazionale in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e Regolamenti o sia richiesta od ammessa.
9. Elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard etici sulle migliori procedure professionali.
10. Promuovere l'attuazione dei più idonei percorsi formativi per le diverse figure professionali nel campo del trasloco.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

#### Art. 4 ATTIVITA'

L'associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa ed esaustiva, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

1. Organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento.
2. Organizzare corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore dei soci o loro dipendenti e collaboratori; inoltre si impegnerà a realizzare vere scuole di formazione professionale allo scopo di preparare addetti da indirizzare nelle aziende associate.
3. Aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi della Federtraslochi.
4. Costituire o partecipare a società o fondazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
5. Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi, contratti.
6. Ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati.
7. Provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.
8. Svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.



*Handwritten signature*

*Niccolò Consoneri*

#### Art. 5 DURATA

La durata della Fedetraslochi è fino al 31 dicembre 2100, almeno che non intervenga una delibera dell'Assemblea Generale che ne determini lo scioglimento anticipato.

## **Art. 6 REQUISITI**

Possono diventare soci della Fedetraslochi tutte le imprese che esercitano, a norma di legge, l'attività di traslocatore in qualsiasi dimensione e forma societaria e che abbiano quindi i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Albo Nazionale dell'Autotrasporto per conto terzi con regolare pagamento quote.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio Codice Atecori 49.42
3. Iscrizione REN.
4. Disponibilità di almeno un veicolo per trasporto merci conto terzi
5. Disporre di un organico di almeno tre addetti regolarmente inquadrati
6. Possedere regolare posizione INPS alla sezione di appartenenza
7. Possedere regolare posizione INAIL alla sezione di appartenenza
8. Regolarità contributiva (DURC)
9. Regolare assolvimento degli obblighi ex DPR81/08

## **Art. 7 AMMISSIONE**

La domanda di ammissione alla Federtraslochi va presentata mediante apposita scheda di adesione, corredata dei dati anagrafici dell'impresa e dell'indicazione del legale rappresentante, inoltre autocertificazione in cui si dichiara di essere ancora in possesso del requisito dell'onorabilità richiesti dall'Albo Nazionale dell'autotrasporto; i documenti presentati alle Sedi Provinciali vanno inoltrati al Comitato di Presidenza Nazionale che deciderà in merito entro novanta giorni.

In caso di rigetto, l'istante può ricorrere significando le proprie ragioni, entro trenta giorni della notifica della decisione, al Consiglio Nazionale che delibererà insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima riunione.

Il Comitato di Presidenza Nazionale comunicherà anche alla sede Provinciale le decisioni assunte.

L'iscrizione all'associazione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo se non viene data disdetta alla Federtraslochi Nazionale almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, riconvenzionata per tutti entro settembre dell'anno in corso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

## Art. 8 QUOTA ASSOCIATIVA

L'iscrizione a Socio si intende annuale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare, e tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga disdetta entro il 30 settembre dell'anno in scadenza.

I soci sono tenuti al versamento anticipato alla sede provinciale di appartenenza di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea Provinciale ordinaria.

Le sedi provinciali si impegnano, qualora si rendesse necessario di volta in volta, a partecipare alle spese ordinarie e spese straordinarie istituzionali della sede nazionale, che verranno comunque comunicate prima di effettuarle ai rispettivi presidenti provinciali.



## Art. 9 COLLABORAZIONE

Il socio e le Sedi Provinciali sono tenuti all'osservanza del presente statuto e a prestare la più ampia collaborazione affinché la Federtraslochi possa conseguire gli scopi che si propone.

## Art. 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

1. Per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini in cui all'ultimo comma dell'articolo 7.
2. Per radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Nazionale della Federazione, in seguito alla perdita del socio dei requisiti di base con i quali è avvenuta l'ammissione o per la non ottemperanza dell'articolo 9. Il provvedimento di radiazione va comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata, o per via posta elettronica certificata qualora ciò fosse possibile. Contro detto provvedimento di radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il Consiglio delibera infine insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima riunione.
3. Per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Nazionale della Federazione per adempimento di atti da parte del socio che abbiano arrecato danno agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, o per compimento di azioni, tali da porre il socio in condizioni di incompatibilità con le delibere prese dalla

federazione. Il Consiglio delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima riunione. Il provvedimento sarà appellabile davanti al solo collegio dei probiviri che deciderà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di appello; l'esito sarà comunicato all'interessato mediante invio di lettera raccomandata, o per via posta elettronica certificata qualora ciò fosse possibile.

### **Art. 11 ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Sono organi della federazione:

1. Assemblea Generale.
2. Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente
4. Il Comitato di Presidenza
5. Consiglio dei Probiviri

### **Art. 12 ASSEMBLEA GENERALE**

All'assemblea possono partecipare tutti gli aderenti all'associazione. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno, entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Essa inoltre:

1. provvede alla nomina del Consiglio Nazionale.
2. nomina il Collegio dei Probiviri ed il loro Presidente.
3. Delibera le eventuali adesioni ad altre associazioni al fine di raggiungere il proprio scopo.
4. delinea gli indirizzi generali dell'attività associativa.
5. delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. delibera sulle modifiche allo statuto.
7. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa.
8. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione.

9. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti ed in regola con il pagamento della quota annuale o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (raccomandata o posta elettronica certificata), spedita almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza a ciascun socio e contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio Nazionale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, anche non socio, che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale;
2. Che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, conferendo ad essi apposita delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.



*Aut. Ch.*

*Niccolò Bonadonna*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona nominata dall'Assemblea; il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione con la semplice maggioranza dei presenti. Il voto è palese e non è previsto il voto segreto ad eccezione del rinnovo della votazione del Consiglio Nazionale, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale l'elenco delle candidature deve essere predisposto sulla base delle proposte pervenute nel termine di 3 giorni prima della data prevista per l'Assemblea; ciascun socio può esprimere un numero massimo di cinque preferenze, votando attraverso schede predisposte con i nominativi dei candidati.

### **Art. 13 CONSIGLIO NAZIONALE**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Nazionale composto da cinque a quindici membri.

Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Comitato di Presidenza:

1. il Presidente.
2. i Vice-Presidenti, determinandone il numero e le deleghe.

I consiglieri durano in carica per tre anni fino all'Assemblea di nuova nomina, salvo revoca o dimissioni.

Tutte le cariche statutarie, hanno durata triennale e con possibilità di rielezione per la stessa carica.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico a piè di lista.

Il Consiglio Nazionale è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione politica ed economica dell'associazione.

Il Consiglio inoltre:

1. delibera sull'ammissione il recesso e l'espulsione dei soci.
2. delibera e stabilisce l'importo contributivo, da corrispondere da parte delle sedi provinciali, necessario alla gestione nazionale annuale.
3. redige il rendiconto economico-finanziario da portare all'approvazione dell'assemblea.
4. nomina o designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, regolamenti o sia richiesta od ammessa.
5. nomina il Segretario Nazionale anche tra non soci ed attribuirne i poteri.



*Giulio P. L. L.*

Il Consiglio Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio dei Probiviri; per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio Nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

La riunione del Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò con le condizioni già previste per l'assemblea dei soci di cui al precedente punto n. 12.

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun membro del Consiglio e al o ai componenti del Collegio dei Probiviri, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo

*Niccolò Coradonne*

ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati, la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide le riunioni, benché non precedute da formale convocazione, quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri, qualora fosse necessario la loro presenza per le decisioni da prendere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice presidente più anziano; delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale a cura del Segretario provinciale o altro Segretario nominato nella riunione.

#### **Art. 14 COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio Nazionale al suo interno ed è composto da tre a massimo cinque membri compreso il Presidente che lo presiede ed i vice Presidenti.

È compito del Comitato di Presidenza:

1. esaminare ogni questione di carattere generale riguardante la categoria e svolgere tutti i compiti affidatigli dal Consiglio Nazionale.
2. Assumere personale e sbrigare pratiche amministrative relative agli esercizi in corso
3. Proporre al Consiglio dei Probiviri l'esame di particolari situazioni venutasi a creare attinenti alla vita federativa.
4. Di determinare l'ammontare delle quote associative, eventuali ripartizioni, gestione delle spese ed elargizioni dei rimborsi a piè lista.

#### **Art. 15 IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio; egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Nazionale.

I Vice presidenti sostituiscono a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento. I componenti degli organi associativi che eventualmente siano

condannati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia vengono espulsi e rimossi da ogni funzione; sono altresì sospesi dalla carica tutti i soggetti che per reati di stampo mafioso vengano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza oppure rinviati a giudizio.

### **Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente.

Nel caso non vi provveda l'Assemblea, la carica del Presidente compete al componente più anziano.

Il Collegio ha il compito di:

1. esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati stessi, quando le parti in causa o il Consiglio Nazionale ne facciano richiesta, ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Associazione e sulla interpretazione statutaria.
2. esaminare su proposta del Consiglio Direttivo particolari situazioni venutesi a creare attinenti alla vita associativa, investendo delle questione eventualmente anche la Federazione nazionale e Federazioni Provinciali.
3. proporre con motivata relazione al Consiglio Direttivo ed alla luce di segnalate ed accertate esigenze associative, interventi mirati ed atti a risolvere nell'interesse dell'Associazione, le situazioni di difficoltà e/o incompatibilità con la politica della stessa.

### **Art. 17 SEGRETARIO NAZIONALE**

Per espletare i deliberati del consiglio Nazionale è nominato un segretario. Egli provvede in base alle disposizioni ed istruzioni degli organi competenti alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni, e quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi della federazione.: esercita le funzioni di segretario dell'Assemblea generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza. In base alle direttive del



*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signature*

presente statuto il segretario Nazionale deve coordinarsi con i segretari delle diverse sezioni provinciali, nonché con tutte le altre associazioni a cui federtraslochi aderisce o aderirà.

Il segretario dovrà verificare di ricevere dalle sezioni provinciali il libro soci aggiornato.

#### **Art. 18 GESTIONE FONDI**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **Art. 19 SEZIONI PROVINCIALI**

Possono essere istituite delle Sezioni Provinciali ove il numero dei soci raggiunga un minimo rappresentativo di cinque Soci. L'istituzione di nuove Sezioni Provinciali è efficace solo dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale. In casi particolari il Consiglio Nazionale potrà autorizzare l'istituzione di Sezioni Provinciali anche con un numero di soci inferiore, magari raggruppando anche più Province (iterprovinciali o macroaree), purché lo ritenga strategicamente necessaria per l'attività della Federazione. Detti soci dovranno avere domicilio professionale nella regione della Sezione da istituire.

Qualora non sia possibile istituire una Sezione Provinciale o macroarea in tutte le regioni del territorio nazionale, il Consiglio Nazionale provvede a nominare un referente le cui funzioni vengono stabilite nell'apposito regolamento di attuazione.

Le Sezioni Provinciali eleggono un loro Presidente che rappresenta legalmente la Sezione. Devono adottare il presente statuto o devono dotarsi di un proprio regolamento in armonia con il presente statuto e con i relativi regolamenti di attuazione.

Il Regolamento Provinciale stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Sezione e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Le Sezioni Provinciali esercitano le funzioni amministrative di interesse locale e hanno autonomia finanziaria nei limiti delle norme statutarie e delle deliberazioni di coordinamento dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale. Sono tenute a versare alla Tesoreria nazionale le quote associative qualora vengano previste dall'Assemblea Generale, di spettanza al nazionale, entro i termini prescritti nell'apposito regolamento di attuazione.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Sezioni è esercitato dal Consiglio Nazionale sentito il parere dei Probiviri.

Le Sezioni possono essere sciolte e/o commissariate con deliberazione motivata del Consiglio Nazionale, quando compiano atti contrari alle norme statutarie o gravi violazioni di legge, o non rispondano all'invito del Consiglio stesso di sostituire il Direttivo o il Presidente Provinciale che abbia compiuto analoghi atti o violazioni. Possono essere sciolte quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non siano in grado di funzionare.

Qualora una Sezione ecceda dalla propria competenza o agisca in contrasto con gli interessi dell'associazione o di altre Sezioni Provinciali, sarà invitata dal Consiglio Nazionale a modificare le proprie deliberazioni per adeguarle alle norme generali.

Contro tali provvedimenti è possibile promuovere ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, presentando la relativa domanda entro due mesi dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

#### **Art. 20 PATRIMONIO**

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

#### **Art. 21 INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.



*Handwritten signature*

*Nicola Conzalone*

## **Art. 22 RACCOLTA FONDI**

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e sponsorizzazioni private , comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

## **Art. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I soci, prima di adire ad un arbitrato per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e dei soci stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio nazionale dei Probiviri.

Le controversie che dovessero insorgere o fra i soci, o fra questi e l'Associazione o con i suoi organi che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria, dovranno essere deferite alla decisione inappellabile di un collegio arbitrale della locale Camera di Commercio dove ha sede la società; lo stesso emetterà un giudizio entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In caso non fosse possibile dirimere la controversia, nelle formule sopra citate, il Foro competente in via esclusiva è quello dove ha sede l'associazione.

## **Art. 24 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Allegato "Bc"  
al n. 18384/12630

## STATUTO Associazione ANIT - FEDERTRASLOCHI

### Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "ANIT – FEDERTRASLOCHI", in seguito denominata anche solo "Associazione".

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Pasteur n. 10, presso Federtrasporto.

L'Associazione ha rilevanza nazionale e può costituire sezioni territoriali. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 a meno che non intervenga una delibera dell'Assemblea Generale che ne determini lo scioglimento anticipato.

### Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed è costituita tra imprese esercitanti l'attività di trasloco in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione è indipendente da ogni partito o da organizzazioni sindacali e politiche.

L'Associazione, nell'ambito delle disposizioni di legge, ha piena autonomia gestionale nel perseguire gli scopi e le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative e in particolare provvede a:

1. Tutelare la categoria delle imprese di trasloco per cui è stata costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità e Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Datoriali.
2. Stipulare e sottoscrivere Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa.
3. Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del traslocatore professionista.
4. Promuovere e attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore professionista.
5. Promuovere l'istituzione di forme di collaborazione e solidarietà tra le imprese associate, favorire forme di consorzi, gruppi di lavoro, reti di imprese, relative all'attività di trasloco, che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo.
6. Garantire, sotto l'aspetto Etico e Sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo.
7. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione.
8. Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti e Organi in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e Regolamenti o sia richiesta od ammessa.



*Handwritten signature*

*Nicodemo Cardano*

9. Elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard etici sulle migliori procedure professionali.
10. Promuovere l'attuazione dei più idonei percorsi formativi al fine di migliorare la professionalità del personale dipendente e favorire la crescita di nuove figure professionali nel settore del trasloco.
11. Organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento.
12. Organizzare corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore dei soci o loro dipendenti e collaboratori;
13. Aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi;
14. Costituire o partecipare a società o fondazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
15. Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi, contratti.
16. Ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati. L'Associazione in ispecie, potrà raccogliere fondi, come previsto dal successivo Art. 21, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività potrà anche essere esercitata attraverso l'erogazione di servizi di modico valore (ad es. attività di tutoraggio, corsi di studio, corsi di formazione e di aggiornamento). Non potrà invece svolgere attività diverse da quelle indicate, a eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative). Gli utili e/o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o accessorie. Non potranno invece essere distribuiti tra gli associati e/o i componenti degli organi associativi, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati così come non potranno essere distribuiti fondi, riserve o capitale, a meno che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
17. Provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.
18. Svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, purché non nei confronti del pubblico, e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.

### **Art. 3 – Associati – Definizione**

Il termine Associati indica le imprese in possesso di precisi requisiti, salve le eccezioni appresso indicate. Sono Associati i soci fondatori e coloro che, successivamente alla fusione di ANIT e FEDERTRASLOCHI, siano ammessi a farne parte.

Gli Associati sono pari fra loro in diritti e doveri e sono tutti obbligati indistintamente a contribuire alle necessità finanziarie dell'Associazione mediante il regolare pagamento della quota associativa e a osservare gli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti attuativi, dal Codice Etico e dalle deliberazioni associative.

Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote, hanno tutti diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, previa richiesta scritta senza vincolo di formalità fatta pervenire al Consiglio Direttivo, il quale, per il tramite del Segretario, ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione e l'estrazione di copie (ove richiesta), a spese del richiedente.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati ordinari: i soci fondatori e coloro che svolgano in forma di impresa, abitualmente e non occasionalmente, attività di trasloco. Sono requisiti essenziali per assumere lo status di associato ordinario:
  1. essere in regola con il pagamento delle quote sociali;
  2. essere iscritti all'albo conto terzi con un tonnellaggio di almeno 3,5 ton.;
  3. l'attivazione del codice Ateco 49.42.00 specifico per l'attività di trasloco (o il codice che in futuro dovesse sostituirsi a esso);
  4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.);
- Associati sostenitori: associati ordinari che, con elargizioni volontarie, contribuiscono finanziariamente alle iniziative dell'Associazione.
- Associati onorari: le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo lo status di associati ordinari, con la loro opera e il loro impegno abbiano dato lustro al settore dei traslochi, non versino in situazione di conflitto di interessi con l'Associazione o in situazione di indegnità e intendano ora contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione aderendovi.

I diritti amministrativi connessi alla qualifica di associato spettano a tutti gli associati indipendentemente dalla appartenenza a una delle categorie ivi indicate.

#### **Art. 4 – Ammissione degli Associati – Domanda di Ammissione**


La domanda di ammissione dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo della segreteria dell'Associazione. In essa, oltre alle generalità e ai recapiti del richiedente, che potrà essere impresa individuale, società di persone, società di capitali, consorzio, società consortile, società cooperativa o rete di impresa con personalità giuridica, e dovrà essere inserita l'espressa adesione al presente Statuto e dovranno esservi allegati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria, oltre a una Visura Camerale con data di rilascio inferiore a 3 (tre) mesi.

Sulle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che verrà adottata entro 30 (trenta) giorni. Contro il rigetto della domanda è ammessa la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo istanza motivata di riesame, sulla quale il Consiglio si pronuncia entro il termine di 15 giorni. Costituisce titolo di preferenza la domanda di ammissione accompagnata dalla presentazione di uno o più soci già attivi in Associazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

La qualifica di associato non è trasmissibile, salvo il caso di acquisizione o incorporazione in altra impresa, previa comunque verifica del possesso dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Diritti e obblighi degli Associati**



*Handwritten signature*

*Niederer Consonance*

Gli associati ordinari e gli associati sostenitori godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche e hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono altresì tutti tenuti al pagamento del contributo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari non hanno invece diritto di voto, ma solo di partecipazione alla vita associativa e acquisiscono detta qualità versando anch'essi, annualmente, un contributo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno tutti, indistintamente, il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa, mediante l'intervento in Assemblea e la consultazione dei Libri dell'Associazione, il diritto di ricevere periodicamente informazioni su di essa e sulle iniziative che la riguardano, nonché il diritto di essere aggiornati sulle novità legislative più rilevanti inerenti alla categoria.

Gli Associati hanno tutti il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi, del Codice Etico e di ogni delibera associativa;
- mantenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e degli associati, un comportamento costantemente ispirato dai principi del rispetto, della correttezza, della lealtà e della probità;
- nel caso di assunzione di cariche sociali, sommare ai precetti del precedente capoverso l'osservanza di un linguaggio improntato al massimo garbo e al più alto livello possibile di educazione e tutela delle altrui opinioni;
- osservare con il massimo rigore, se del caso dandovi priorità, gli obblighi assunti nei confronti di altri associati sia nell'ambito della vita associativa, sia nell'esercizio abituale dell'attività di impresa;
- evitare ogni attività che possa recare discredito alla categoria;
- evitare ogni attività che sia in conflitto con gli scopi associativi;
- informare senza ritardo gli organi direttivi dell'Associazione della perdita di uno o più dei requisiti di appartenenza all'Associazione, indicati all'art. 3 che precede, oppure di sopraggiunte cause di incompatibilità con la persistente appartenenza all'Associazione;
- informare gli organi direttivi dell'Associazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo compimento, di operazioni di cessione, di fusione o altre operazioni commerciali comunque denominate atte a modificare, anche parzialmente, la veste giuridica e/o l'assetto societario dell'Associato, nel qual caso il Consiglio Direttivo potrà richiedere la documentazione necessaria a valutare la conservazione in capo all'Associato dei requisiti di appartenenza.
- favorire con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alle iniziative dell'Associazione.

L'inosservanza di tali obblighi può implicare la perdita della qualifica di Associato, salvo quanto ulteriormente stabilito in eventuali regolamenti attuativi della presente disposizione dello Statuto.

#### **Art. 6 – Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato.

Tuttavia, in ogni momento l'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante raccomandata o PEC, nel qual caso non è liberato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde, altresì, per:

- cessione o cessazione dell'impresa o cambiamento dell'attività imprenditoriale (salva l'appartenenza alla categoria dei soci onorari);
- perdita dei requisiti di appartenenza a una delle categorie indicate all'art. 3 (associato ordinario – associato sostenitore – associato onorario);
- mancato versamento della quota annuale dell'anno di riferimento;
- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- fallimento (o sottoposizione ad altra procedura concorsuale equiparata al fallimento) con sentenza passata in giudicato;
- cause di indegnità e incompatibilità con il Codice Etico della Associazione.

L'Associato che venga a trovarsi in una delle situazioni elencate – ad esempio che abbia perduto i requisiti di associato ordinario oppure che, nell'esercizio dell'attività di impresa, si sia reso gravemente inadempiente rispetto al presente Statuto ed ai suoi regolamenti – sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso o espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione, con lettera raccomandata o PEC, è possibile presentare istanza di revisione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato che ne faccia domanda può essere riammesso, previa presentazione di una nuova domanda di ammissione.

La perdita definitiva della qualifica di Associato in nessun caso determina, a favore del soggetto estromesso, il diritto al risarcimento del danno. Quest'ultimo, perciò, esemplificativamente, non ha diritto di richiedere neppure a titolo risarcitorio la restituzione dei versamenti effettuati in favore dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Quote associative**

Gli Associati sono tenuti al versamento anticipato di una quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria contestualmente all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente.

La quota associativa è dovuta al primo gennaio dell'anno di riferimento. Il suo pagamento senza applicazione di interessi e di sanzioni, dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

È facoltà del Consiglio Direttivo esentare dal pagamento della quota associativa l'Associato iscritto negli ultimi 3 (tre) mesi dell'anno, che resterà per quel periodo senza diritto di voto.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali, la Sezione F.I.D.I. e la Sezione Spedizionieri potranno effettuare versamenti di quote aggiuntive o di quote annue in misura diversa dall'importo stabilito per la generalità degli Associati.

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Nicodemo Caradonna*

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Generale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. I Vicepresidenti;
- e. Il Segretario;
- f. Il Tesoriere;
- g. Il Collegio dei Probiviri;
- h. Il Revisore dei Conti.

Le cariche sono sempre assunte dagli Associati a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese che siano documentate e che risultino essere state sostenute nell'interesse dell'Associazione, se contenute entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Tutti gli organi associativi, fatta eccezione per l'Assemblea Generale, sono rinnovati ogni 3 (tre) anni, possono essere confermati anche per più mandati consecutivi, e in ogni caso, restano in carica fino alla data dell'effettivo rinnovo delle cariche associative.

#### **Art. 9 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e svolge le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti a seconda delle mutate esigenze della Associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre Proboviri e due Supplenti;
- nomina nei casi previsti dalla legge il Revisore/Società di revisione iscritta nell'apposito registro;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- approva la delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- delibera sui pareri motivati del Collegio dei Probiviri circa le richieste di esclusione di un associato;
- delibera circa le modifiche dei regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

- determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima della attività dell'Associazione ed esamina gli argomenti rientranti negli scopi;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo sul territorio Italiano, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, se del caso anche telematicamente con forme di collegamento idonee a garantire la trasparenza dei lavori della riunione e la certezza delle decisioni che siano ivi adottate, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio e per il rinnovo delle cariche scadute.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Consiglio Direttivo e, altresì, quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei soci ordinari.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Associato può essere rappresentato esclusivamente da un proprio rappresentante, eventualmente munito di delega scritta del Presidente dell'Impresa, o da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal soggetto designato dalla medesima assemblea.

Al termine dell'adunanza, il verbale è trascritto nel libro verbali.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con la maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli associati intervenuti, con una soglia minima del 20% (venti per cento) degli aventi diritto.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio varranno le disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a dirigere le attività dell'Associazione, attuandone le deliberazioni dell'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone le iniziative. È composto da 5 (cinque) membri eletti e dai Presidenti di Sezione. È presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente;
- su proposta del Presidente, nomina fino a 3 (tre) Vicepresidenti;



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Nicodemo Carabonara*

- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale a carico: (i) degli Associati Ordinari; (ii) degli Associati Onorari; (iii) delle Delegazioni Regionali; (iv) della Sezione F.I.D.I.; (v) della Sezione Spedizionieri;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- verifica, con cadenza annuale, la persistenza in capo a ciascun Associato dei requisiti di appartenenza all'Associazione;
- deferisce al Collegio dei Probiviri per l'applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, eventuali controversie con gli Associati;
- delibera sulle esclusioni ed espulsioni dall'Associazione a norma dell'Art. 6;
- istituisce le delegazioni regionali e/o locali;
- redige i regolamenti per la loro disciplina e il loro funzionamento;
- redige i regolamenti per la disciplina e/o il funzionamento delle sezioni;
- redige gli ulteriori regolamenti utili al miglior funzionamento dell'Associazione;
- modifica i regolamenti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea Generale;
- dà notizia dei regolamenti redatti o modificati al Segretario per le comunicazioni agli Associati;
- conferisce deleghe e/o costituisce gruppi di lavoro tematici;
- predispose il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- individua, ai fini dell'assunzione, i dipendenti e collaboratori dell'Associazione e ne gestisce i rapporti;
- dispone che il Segretario evada le richieste di accesso ai libri associativi e di estrazione copie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne dia comunicazione scritta agli altri componenti con un preavviso di almeno 10 giorni ovvero ne sia richiesto da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e, comunque, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; i votanti dissenzienti possono chiederne la notazione nella verbalizzazione della riunione.

Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo nel quale siano rimasti in carica almeno 3 (tre) componenti può continuare a svolgere le attività necessarie al funzionamento dell'Associazione, fermo l'obbligo di richiedere senza indugio la convocazione dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni o la decadenza riguardino il ruolo e la funzione del Presidente contestualmente a quelle del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente e il Vicepresidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e contestualmente procede alla convocazione dell'Assemblea. Nello stesso modo provvede allorché le dimissioni o la decadenza riguardino altre cariche.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive, viene sostituito dal Consiglio Direttivo con la nomina del primo dei non eletti.

#### **Art. 11 – Norma transitoria**

In considerazione del fatto che il presente Statuto nasce dal progetto di fusione delle due Associazioni di categoria ANIT e FEDERTRASLOCHI, è garantita per i primi due mandati una composizione del Consiglio Direttivo tale da assicurare all'Associazione partecipante alla fusione di cui il Presidente del Consiglio non è espressione, una Vice Presidenza e un numero di componenti del Consiglio non inferiore a due.

#### **Art. 12 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; dirige l'Associazione.

Laddove se ne ponga la necessità, il Presidente potrà delegare a un componente del Consiglio Direttivo in conformità alla legge l'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza dell'Associazione per uno o più eventi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e insieme con esso è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. L'amministrazione dei proventi dell'Associazione è, infatti, affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In quest'ottica, il Presidente, sempre esclusivamente nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di aprire e gestire conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, di sottoscrivere contratti, convenzioni, fidejussioni bancarie e qualsivoglia atto necessario per l'espletamento delle finalità istitutive dell'Associazione.

Unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni 2 (due) mesi. La riunione si intenderà validamente convocata se siano presenti con almeno la metà dei membri del Consiglio. Per il suo svolgimento potranno essere adottate modalità telematiche come per le adunanze dell'Assemblea Generale, purché siano assicurati gli stessi principi di trasparenza dei lavori della riunione e di certezza delle decisioni ivi adottate.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano che opera ad interim.

#### **Art. 13 – Segretario Generale e Tesoriere**

Il Segretario Generale:

- provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali;
- è presente alle riunioni del Consiglio e ne redige il relativo verbale;
- cura la regolare tenuta e conservazione dei libri verbali, cui gli Associati possono chiedere di accedere, e cura su mandato del Consiglio la materiale estrazione e l'invio al richiedente delle copie di essi;
- predisporre gli appuntamenti istituzionali e presiede agli stessi se richiesto dal Presidente;



*Handwritten signature of the President.*

*Handwritten signature of the Secretary General.*

- cura le scadenze statutarie e provvede per tempo ad informare il Consiglio per il corretto adempimento degli stessi;
- coordina i Segretari delle Delegazioni Territoriali e delle Sezioni al fine di assicurare l'attuazione delle direttive politiche della Associazione, e provvede all'aggiornamento dei relativi Libri degli Associati al fine di verificare il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti;
- cura il corretto inquadramento dei dipendenti della Associazione e i rapporti con i Consulenti esterni;
- riferisce periodicamente e senza esitazione al Presidente sui punti precedenti.

Il Tesoriere:

- detiene la cassa, provvede alla regolare tenuta delle entrate e delle uscite della Associazione, avvisando il Presidente di eventuali criticità imminenti. Deve provvedere a sollecitare la segreteria per la riscossione delle quote associative, tenere l'elenco degli Associati aggiornato anche con riguardo allo stato del pagamento delle relative quote associative, sollecitare il pagamento delle morosità comprensive, se dovute, delle maggiorazioni previste per il ritardo e segnalare senza ritardo al Consiglio Direttivo gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa annuale;
- predispone annualmente secondo le scadenze statutarie, la bozza del rendiconto economico-finanziario e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- mette a disposizione del Revisore o della Società di revisione incaricata, i libri sociali e le situazioni contabili aggiornate.

Su proposta del Presidente la figura del Segretario e del Tesoriere possono coincidere.

#### **Art. 14 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi, fra i quali viene designato il suo Presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale.

Nel caso non vi provveda l'Assemblea, la carica di Presidente del Collegio è ricoperta dal suo membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri:

- rimane in carica 3 (tre) anni dalla data della sua elezione da parte della Assemblea Generale;
- fornisce il proprio orientamento sull'interpretazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti associativi e del Codice Etico;
- giudica inappellabilmente sulle controversie che possono eventualmente sorgere tra gli Associati e fra essi e gli organi sociali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- fornisce il proprio orientamento sui casi concreti di perdita della qualifica di Associato, rendendo al Consiglio Direttivo parere non vincolante per la decisione sull'opportunità o meno di deliberare l'esclusione ovvero l'espulsione dell'Associato;

- raccoglie le contestazioni degli Associati in ordine ad uno o più articoli dei regolamenti e, ove ritenga la contestazione fondata, con parere motivato sottopone al Consiglio Direttivo le modifiche ritenute necessarie;
- redige il Codice Etico dell'Associazione.

Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, vi subentrano automaticamente i membri supplenti con preferenza per il supplente più anziano, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardino il ruolo di Presidente, il Collegio nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare.

Il membro che senza giustificato motivo diserta 3 (tre) sedute consecutive del Collegio, decade automaticamente e viene sostituito dalla prima Assemblea utile, salvo motivate giustificazioni.

#### **Art. 15 – Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge e altresì quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16 – Delegazioni Territoriali**

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto, l'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Delegazioni Territoriali, che possono essere costituite per essere presenti in luoghi geograficamente strategici per la realizzazione della politica e degli scopi della Associazione. Le Delegazioni Territoriali si occupano di evidenziare le istanze e problematiche della categoria legate in particolar modo al territorio di competenza e riferiscono almeno 2 (due) volte all'anno al Consiglio Direttivo.

Le Delegazioni devono rappresentare un minimo di 5 (cinque) Associati e possono avere carattere Provinciale o Regionale. Sono nominate dal Consiglio Direttivo, non hanno di norma autonomia amministrativa, salvo diversa delibera della Assemblea; esse raccolgono i contributi degli Associati locali e li versano alla Struttura Nazionale, che poi provvede alle spese della Delegazione Territoriale secondo le esigenze presentate dalla stessa.

Il Presidente delega un Vice Presidente per il coordinamento delle Realtà territoriali.

La Delegazione nomina un Segretario, con il compito di:

- garantire un costante coordinamento fra la realtà territoriale e la sede Nazionale, tramite il Segretario Generale;
- incentivare l'adesione all'Associazione delle imprese del settore;
- promuovere la costituzione di eventuali coordinamenti Regionali;
- assicurare la corretta applicazione delle politiche nazionali decise dalla Assemblea;
- partecipare alla Assemblea Generale senza diritto di voto.

#### **Art. 17 – Patrimonio**



*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signature: Niccolò Geronzi*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e delle Sezioni (F.I.D.I., Spedizionieri), dai beni mobili e immobili acquistati dalla Associazione, dalle erogazioni liberali, dai contributi, dalle donazioni, dai lasciti di cittadini, dai diritti di credito e dalle eventuali eccedenze di esercizio. La sua funzione è di consentire il perseguimento degli scopi dell'Associazione così come definiti nell'Art. 2 del presente Statuto, incluso lo svolgimento delle attività direttamente connesse con le attività istituzionali. In quest'ottica, l'Associazione utilizza le risorse economiche e organizzative di cui disponga in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

È fatto perciò divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, durante la vita dell'Associazione stessa, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve e/o capitale a favore di associati, componenti gli organi sociali, lavoratori e collaboratori, anche in occasione di recesso o della cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che ciò non sia imposto per legge.

In caso di scioglimento o di estinzione, l'Assemblea nomina un liquidatore il quale, al termine della liquidazione, devolve il patrimonio residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e sponsorizzazioni private, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate realizzate.

#### **Art. 18 – Mezzi Finanziari e Rendiconto economico-finanziario**

L'Associazione, per i propri scopi, si avvale delle risorse indicate all'art. 17, comma primo, che saranno depositate su un conto corrente bancario che il Presidente eletto provvederà ad accendere o nel quale subentrerà a seguito della conclusione del mandato del suo predecessore.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario, in base allo schema redatto dal Segretario e Tesoriere nel rispetto del termine che segue. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale un rendiconto economico-finanziario di esercizio redatto ai sensi di legge e statuto, il quale dev'essere accompagnato da una relazione che illustri le singole poste e riferisca sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e dia conto di eventuali osservazioni provenienti dall'Organo di Revisione, ove nominato (vedi art.15).

Approvato dall'Assemblea Generale il rendiconto economico-finanziario così formato, si osserveranno a cura del Consiglio Direttivo le forme di pubblicità previste dalla legge.

#### **Art. 19 – Sezione F.I.D.I.**

L'Associazione è provvista di una Sezione F.I.D.I. alle quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese del settore che siano già associate alla Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux.

#### **Art. 20 – Sezione Spedizionieri**

L'Associazione è provvista di una Sezione Spedizionieri alla quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese che svolgano attività di spedizioniere.

### **Art. 21 – Disposizioni generali sulle Cariche**

Le cariche associative sono gratuite. Sono riservate a rappresentanti delle Imprese associate che coprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe in altre organizzazioni dello stesso settore.

### **Art. 22 – Clausola compromissoria**

Gli Associati, prima di adire un arbitro per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e degli associati stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le controversie che potessero sorgere fra gli associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria, dovranno essere deferite alla decisione inappellabile di un collegio di 3 (tre) arbitri – amichevoli compositori - nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede l'Associazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio stesso.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

Il collegio arbitrale dovrà decidere "ex bono et aequo", entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. La decisione, da assumere a maggioranza, sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

In caso non fosse possibile dirimere la controversia, nelle formule sopra citate, il Foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma, fatte salve eventuali inderogabili competenze di legge.

### **Art. 23 – Rinvio alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto qui non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



*[Handwritten signature]*

*Niccolò Condonno*

Allegato "C"  
el rep. n. 18394/12630

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

**FEDERTRASLOCHI**

in

**ANIT ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI**

redatto ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile

**NATURA DELLA FUSIONE**

L'operazione si configura come "fusione per incorporazione" dell'Associazione Federtraslochi (qui di seguito anche "Vari") nell'ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori (qui di seguito anche "Anit" e insieme a Vari le "Parti").



**ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

***Incorporante:*** ANIT ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA TRASLOCATORI.

- *Natura giuridica:* associazione non riconosciuta costituita in data 29.03.2022 a Roma con atto notarile Notaio Tommaso Orsini Repertorio n. 4149 Raccolta n. 2706 e disciplinata dagli articoli 14-35 del Codice Civile e dallo statuto qui allegato sotto la lettera A. L'Associazione aderisce a Federtrasporto, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di articolazione della Federazione stessa.
- *Mission e attività:* L'Associazione intende svolgere una funzione culturale e di utilità sociale, offrendosi di valorizzare al massimo grado l'identità dell'imprenditore del settore dei traslochi, fornendo un contributo tecnico-giuridico rispetto al problema non solo civico, ma normativo, dell'attuale inadeguata valorizzazione del settore in questione e della sua storia, nell'ottica di incentivare

*Giulio Cini*

*Niccolò Cardano*

la cultura giuridica del trasloco e promuovere lo sviluppo di una disciplina organica della materia, per il riconoscimento, nel sistema economico moderno, del ruolo nodale della figura del *Traslocatore*.

Tale mission è realizzata sia attraverso le attività istituzionali di Federtrasporto che attraverso le seguenti funzioni di rappresentanza e servizio che costituiscono parte integrante dello Statuto.

L'Associazione, in particolar modo, intende individuare e farsi promotrice presso i propri associati, le imprese del settore e le istituzioni, di tutte le possibili soluzioni ed iniziative utili allo scopo, di guisa che l'esercizio della professione di *Traslocatore* non solo risulti formalmente individuata nei suoi tratti distintivi e così adeguatamente valorizzata, ma, grazie al processo di progressiva crescente identificazione, sia tutelata rispetto alla concorrenza di imprese prive dei requisiti per l'appartenenza alla categoria.

Le attività per mezzo delle quali l'Associazione mira a conseguire i suddetti obiettivi sono, in particolar modo, le seguenti:

- a. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte quelle iniziative, anche di carattere legislativo, che siano incentrate sul riconoscimento nell'ordinamento italiano della figura del traslocatore, sulla definizione giuridica dei requisiti di appartenenza alla suddetta figura e, per questa via, perseguano una migliore e più efficace tutela della categoria imprenditoriale del trasloco;
- b. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative volte ad alimentare e sostenere la sempre maggiore consapevolezza del ruolo storico-sociale, della funzione culturale e del rilievo

- economico della figura del *Traslocatore*, incentivandone il processo di emancipazione dalle figure codicistiche del trasportatore e dello spedizioniere;
- c. codificare norme comportamentali sulla migliore *prassi professionale attraverso la costituzione e il riconoscimento da parte di tutti gli associati*, di un codice etico diretto a promuovere la cultura del trasloco come attività di elevata professionalità, correttezza e moralità;
- d. rendersi promotrice e/o sostenitrice, anche presso istituzioni, enti e/o autorità, di tutte le iniziative necessarie per la migliore tutela degli interessi dei propri associati;
- e. rendersi promotrice e/o sostenitrice di forme di tutoraggio utili a favorire l'acquisizione, da parte delle imprese che vi abbiano interesse, dei requisiti e competenze necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale di *Traslocatore*;

Per la realizzazione degli scopi che precedono, eventualmente secondo le modalità previste da appositi regolamenti di attuazione del presente Statuto, l'ANIT si prefigge di:

- o fornire agli associati servizi di consulenza e assistenza su problematiche di loro interesse per il tramite di professionisti di propria fiducia;
- o stipulare accordi, convenzioni e progetti di ricerca su temi e/o problemi specifici con associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali del medesimo settore, amministrazioni ed enti dello Stato italiano, istituti ed università, aziende private, professionisti o società fra professionisti;
- o realizzare e distribuire pubblicazioni, newsletters, quotidiani di informazione e contenuti audiovisivi di attualità od altro materiale divulgativo legato agli scopi



*[Handwritten signature]*

*Nicola Condoni*

dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare costantemente l'attività, l'immagine e gli obiettivi di ANIT;

- o organizzare, anche in altri paesi, incontri e convegni e partecipare a iniziative dello stesso tipo;
- o aderire a confederazioni, fondazioni, associazioni ed enti di livello nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi scopi dell'ANIT;
- o realizzare ogni altra iniziativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- o ricevere donazioni da enti pubblici e privati.

L'Associazione non potrà comunque svolgere invece attività diverse da quelle indicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative).

- *Sede:* Roma 00144, Viale Pasteur 10, presso Federtrasporti.
- *Codice fiscale:* 96527400582

**Incorporanda: FEDERTRASLOCHI**

- *Natura giuridica:* associazione professionale non riconosciuta dell'Imprese di trasloco su strada con autoveicoli per conto di terzi su territorio nazionale ed internazionale, già costituita innanzi al Notaio Luciano Quaggia il 22 Febbraio 1990, n. di repertorio 60536/2094. L'Associazione non ha scopo di lucro e potrà aderire a qualunque altra federazione ed associazione che riterrà opportuno per adempiere al proprio scopo sociale, in accordo a quanto previsto dallo Statuto, qui allegato sotto la lettera B.
- *Mission e attività:* La Federtraslochi ha come scopo fondamentale (mission) la

promozione e la tutela della categoria delle imprese di trasloco per cui è costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Tale mission è realizzata sia attraverso le attività istituzionali dell'Associazione che costituiscono parte integrante dello Statuto sia attraverso le seguenti funzioni di rappresentanza e di servizio:

- stipulare e sottoscrivere contratti collettivi nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa
- promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento di uno stato giuridico del traslocatore professionista
- promuovere ed attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore
- garantire sotto l'aspetto etico e sociale il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo ed indipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo
- promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione
- provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti ed Organi a livello sia locale che nazionale in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e dai Regolamenti o sia richiesta od ammessa
- promuovere l'attuazione di più idonei percorsi formativi per le diverse figure professionali nel campo del trasloco

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto



*Paul Dini*

*Niccolò Caradonna*

e qualsiasi altra attività connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative di cui sopra. In particolare potrà:

- organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento; corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore degli associati e dei loro dipendenti e collaboratori; realizzare vere scuole di formazione professionale allo scopo di preparare addetti da indirizzare nelle aziende associate; aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi della Federtraslochi; sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi e contratti; ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati; provvedere alla realizzazione e/o distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'associazione; promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.

- *Sede:* 20146 Milano Via Sardegna, 38
- *Codice fiscale:* 09919650151

---

### **MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE**

La presente operazione di fusione muove dall'esigenza di adeguare la realtà delle due Associazioni alla comunanza di intenti e alla possibilità di coordinare le rispettive iniziative ed attività per implementare l'efficacia del loro operato, manifestate nel documento programmatico siglato dalle due associazioni l'11/01/2023. Entrambe le Associazioni avvertono la necessità di fornire un concreto supporto alle aziende del settore, per favorire la loro crescita sia sotto il profilo professionale che dimensionale, indispensabile per un adeguamento alle nuove e sempre mutevoli esigenze del mercato.

In particolare ANIT E FEDERTRALOCHI si prefiggono di collaborare al massimo grado per rappresentare l'Associazione di riferimento presso le istituzioni e favorire presso quelle che hanno competenza le iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del *Traslocatore*, nonché le opportune iniziative tese a conseguire la defiscalizzazione degli oneri di trasloco anche al fine di combattere il dilagante abusivismo nel settore; radicare nei suddetti interlocutori la prospettiva della necessità di sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro e, quando ve ne sia l'opportunità, di accordi collettivi di secondo livello, nei quali siano disciplinati tutti gli aspetti nevralgici del lavoro nelle aziende di trasloco.



---

#### **DENOMINAZIONE, SEDE E STATUTO DELL'INCORPORANTE**

A seguito della fusione l'incorporante "ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori" muterà la propria denominazione in "Associazione Anit Federtraslochi", siglabile in "ANIT".

La sede dell'incorporante viene mantenuta in Roma 00144, Via Pasteur n. 10 presso Federtrasporto.

Con efficacia dalla data di effetto della fusione, lo statuto dell'incorporante viene sostituito da quello allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera C.

---

#### **DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE**

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione si produrranno a far data dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma secondo, codice civile.

Le operazioni dell'Associazione incorporanda saranno imputate al Bilancio dell'Associazione incorporante a partire dalla medesima data.

---

#### **TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A**

Michele Condonno

## **PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI**

Non sussistono categorie di Associati con trattamento particolare o privilegiato.

---

## **VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per i soggetti cui compete l'amministrazione delle associazioni partecipanti alla fusione.

---

## **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE AGLI ASSOCIATI DELL'INCORPORANDA**

In considerazione della particolare natura delle entità partecipanti alla fusione non esistono vere e proprie partecipazioni da assegnare agli Associati dell'incorporanda, i quali diverranno comunque Associati dell'incorporante.

Il patrimonio della Associazione risultante dalla fusione, come peraltro specificamente disciplinato dall'articolo 17 dello Statuto, è indivisibile tra gli Associati.

È inoltre fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzidi gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

---

## **PATRIMONI NETTI E SITUAZIONI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Il rendiconto dell'ANIT chiuso alla data del 31/12/2023 evidenzia un patrimonio netto di euro 3.086,39 (tremilaottantasei/39).

Il rendiconto FEDERTRASLOCHI alla data del 31/12/2023 evidenzia un patrimonio

netto pari a euro 4781,27 (quattromilasettecentottantuno/27).

Alle Assemblee straordinarie degli Associati che saranno convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione verranno presentati i rendiconti finanziari degli esercizi chiusi alla data del 31.12.2024 e già approvati dalle relative Assemblee.

Roma, 03 Settembre 2024

p. ANIT Associazione Nazionale Italiana Traslocatori

Il Presidente

Nicoletta Caradonna  


p. FEDERTRASLOCHI

Il Presidente

  
Giovanni Grillo





Nicoletta Caradonna

Allegato "Ca"  
al rep. n. 18394/19630

## STATUTO Associazione ANIT - FEDERTRASLOCHI

### Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Anit Federtraslochi" o, in forma abbreviata, "ANIT", in seguito identificata anche solo come "Associazione".

L'Associazione ha la sede in Roma, Viale Pasteur n. 10, presso Federtrasporto.

L'Associazione ha rilevanza nazionale e può costituire sezioni territoriali. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 a meno che non intervenga una delibera dell'Assemblea Generale che ne determini lo scioglimento anticipato.

### Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed è costituita tra imprese esercitanti l'attività di trasloco in ambito nazionale e/o internazionale. L'Associazione è indipendente da ogni partito o da organizzazioni sindacali e politiche.

L'Associazione, nell'ambito delle disposizioni di legge, ha piena autonomia gestionale nel perseguire gli scopi e le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative e in particolare provvede a:

1. Tutelare la categoria delle imprese di trasloco per cui è stata costituita, rappresentandola in sede istituzionale sia in ambito nazionale che internazionale, presso qualunque Autorità e Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Datoriali.
2. Stipulare e sottoscrivere Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché accordi atti a risolvere problemi sindacali, tariffari e norme relative alla categoria stessa.
3. Promuovere iniziative legislative volte al riconoscimento dello stato giuridico del traslocatore professionista.
4. Promuovere e attuare ogni iniziativa che tenda a valorizzare e potenziare la funzione sociale e l'attività del traslocatore professionista.
5. Promuovere l'istituzione di forme di collaborazione e solidarietà tra le imprese associate, favorire forme di consorzi, gruppi di lavoro, reti di imprese, relative all'attività di trasloco, che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo.
6. Garantire, sotto l'aspetto Etico e Sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, degli addetti all'attività di trasloco, anche tramite l'elaborazione di contratti tipo.
7. Promuovere la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione.
8. Provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della Categoria, in tutti gli Enti e Organi in cui tale rappresentanza sia o sarà prevista dalle Leggi e Regolamenti o sia richiesta od ammessa.



*Giulio Anit*

*Niccolò Sansonetti*

9. Elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard etici sulle migliori procedure professionali.
10. Promuovere l'attuazione dei più idonei percorsi formativi al fine di migliorare la professionalità del personale dipendente e favorire la crescita di nuove figure professionali nel settore del trasloco.
11. Organizzare convegni, conferenze, campagne e sessioni di studio e aggiornamento.
12. Organizzare corsi specifici di formazione e aggiornamento a favore dei soci o loro dipendenti e collaboratori;
13. Aderire a comitati, coordinamenti, confederazioni o altre forme aggregative di associazioni a livello nazionale o internazionale che perseguono gli stessi scopi;
14. Costituire o partecipare a società o fondazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
15. Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi, contratti.
16. Ricevere donazioni, sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati. L'Associazione in specie, potrà raccogliere fondi, come previsto dal successivo Art. 21, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività potrà anche essere esercitata attraverso l'erogazione di servizi di modico valore (ad es. attività di tutoraggio, corsi di studio, corsi di formazione e di aggiornamento). Non potrà invece svolgere attività diverse da quelle indicate, a eccezione delle attività direttamente connesse alle attività istituzionali o accessorie (in quanto integrative). Gli utili e/o gli avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o accessorie. Non potranno invece essere distribuiti tra gli associati e/o i componenti degli organi associativi, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati così come non potranno essere distribuiti fondi, riserve o capitale, a meno che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.
17. Provvedere alla realizzazione e/o alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale legato allo scopo dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine.
18. Svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, purché non nei confronti del pubblico, e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.

### **Art. 3 – Associati – Definizione**

Il termine Associati indica le imprese in possesso di precisi requisiti, salve le eccezioni appresso indicate. Sono Associati i soci fondatori e coloro che, successivamente alla fusione di ANIT e FEDERTRASLOCHI, siano ammessi a farne parte.

Gli Associati sono pari fra loro in diritti e doveri e sono tutti obbligati indistintamente a contribuire alle necessità finanziarie dell'Associazione mediante il regolare pagamento della quota associativa e a osservare gli obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti attuativi, dal Codice Etico e dalle deliberazioni associative.

Gli Associati, in regola con il pagamento delle quote, hanno tutti diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, previa richiesta scritta senza vincolo di formalità fatta pervenire al Consiglio Direttivo, il quale, per il tramite del Segretario, ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione e l'estrazione di copie (ove richiesta), a spese del richiedente.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati ordinari: i soci fondatori e coloro che svolgano in forma di impresa, abitualmente e non occasionalmente, attività di trasloco. Sono requisiti essenziali per assumere lo status di associato ordinario:
  1. essere in regola con il pagamento delle quote sociali;
  2. essere iscritti all'albo conto terzi con un tonnellaggio di almeno 3,5 ton.;
  3. l'attivazione del codice Ateco 49.42.00 specifico per l'attività di trasloco (o il codice che in futuro dovesse sostituirsi a esso);
  4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.);
- Associati sostenitori: associati ordinari che, con elargizioni volontarie, contribuiscano finanziariamente alle iniziative dell'Associazione.
- Associati onorari: le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo lo status di associati ordinari, con la loro opera e il loro impegno abbiano dato lustro al settore dei traslochi, non versino in situazione di conflitto di interessi con l'Associazione o in situazione di indegnità e intendano ora contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione aderendovi.



I diritti amministrativi connessi alla qualifica di associato spettano a tutti gli associati indipendentemente dalla appartenenza a una delle categorie ivi indicate.

#### **Art. 4 – Ammissione degli Associati – Domanda di Ammissione**

La domanda di ammissione dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo della segreteria dell'Associazione. In essa, oltre alle generalità e ai recapiti del richiedente, che potrà essere impresa individuale, società di persone, società di capitali, consorzio, società consortile, società cooperativa o rete di impresa con personalità giuridica, e dovrà essere inserita l'espressa adesione al presente Statuto e dovranno esservi allegati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria, oltre a una Visura Camerale con data di rilascio inferiore a 3 (tre) mesi.

Sulle domande si pronuncia il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, che verrà adottata entro 30 (trenta) giorni. Contro il rigetto della domanda è ammessa la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo istanza motivata di riesame, sulla quale il Consiglio si pronuncia entro il termine di 15 giorni. Costituisce titolo di preferenza la domanda di ammissione accompagnata dalla presentazione di uno o più soci già attivi in Associazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

La qualifica di associato non è trasmissibile, salvo il caso di acquisizione o incorporazione in altra impresa, previa comunque verifica del possesso dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Diritti e obblighi degli Associati**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Nicoletta Casabonne*

Gli associati ordinari e gli associati sostenitori godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche e hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono altresì tutti tenuti al pagamento del contributo annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari non hanno invece diritto di voto, ma solo di partecipazione alla vita associativa e acquisiscono detta qualità versando anch'essi, annualmente, un contributo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno tutti, indistintamente, il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa, mediante l'intervento in Assemblea e la consultazione dei Libri dell'Associazione, il diritto di ricevere periodicamente informazioni su di essa e sulle iniziative che la riguardano, nonché il diritto di essere aggiornati sulle novità legislative più rilevanti inerenti alla categoria.

Gli Associati hanno tutti il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi, del Codice Etico e di ogni delibera associativa;
- mantenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e degli associati, un comportamento costantemente ispirato dai principi del rispetto, della correttezza, della lealtà e della probità;
- nel caso di assunzione di cariche sociali, sommare ai precetti del precedente capoverso l'osservanza di un linguaggio improntato al massimo garbo e al più alto livello possibile di educazione e tutela delle altrui opinioni;
- osservare con il massimo rigore, se del caso dandovi priorità, gli obblighi assunti nei confronti di altri associati sia nell'ambito della vita associativa, sia nell'esercizio abituale dell'attività di impresa;
- evitare ogni attività che possa recare discredito alla categoria;
- evitare ogni attività che sia in conflitto con gli scopi associativi;
- informare senza ritardo gli organi direttivi dell'Associazione della perdita di uno o più dei requisiti di appartenenza all'Associazione, indicati all'art. 3 che precede, oppure di sopraggiunte cause di incompatibilità con la persistente appartenenza all'Associazione;
- informare gli organi direttivi dell'Associazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo compimento, di operazioni di cessione, di fusione o altre operazioni commerciali comunque denominate atte a modificare, anche parzialmente, la veste giuridica e/o l'assetto societario dell'Associato, nel qual caso il Consiglio Direttivo potrà richiedere la documentazione necessaria a valutare la conservazione in capo all'Associato dei requisiti di appartenenza.
- favorire con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alle iniziative dell'Associazione.

L'inosservanza di tali obblighi può implicare la perdita della qualifica di Associato, salvo quanto ulteriormente stabilito in eventuali regolamenti attuativi della presente disposizione dello Statuto.

#### **Art. 6 – Perdita della qualifica di Associato**

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato.

Tuttavia, in ogni momento l'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, mediante raccomandata o PEC, nel qual caso non è liberato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Associato si perde, altresì, per:

- cessione o cessazione dell'impresa o cambiamento dell'attività imprenditoriale (salva l'appartenenza alla categoria dei soci onorari);
- perdita dei requisiti di appartenenza a una delle categorie indicate all'art. 3 (associato ordinario – associato sostenitore – associato onorario);
- mancato versamento della quota annuale dell'anno di riferimento;
- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- fallimento (o sottoposizione ad altra procedura concorsuale equiparata al fallimento) con sentenza passata in giudicato;
- cause di indegnità e incompatibilità con il Codice Etico della Associazione.

L'Associato che venga a trovarsi in una delle situazioni elencate – ad esempio che abbia perduto i requisiti di associato ordinario oppure che, nell'esercizio dell'attività di impresa, si sia reso gravemente inadempiente rispetto al presente Statuto ed ai suoi regolamenti – sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso o espulso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione, con lettera raccomandata o PEC, è possibile presentare istanza di revisione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato che ne faccia domanda può essere riammesso, previa presentazione di una nuova domanda di ammissione.

La perdita definitiva della qualifica di Associato in nessun caso determina, a favore del soggetto estromesso, il diritto al risarcimento del danno. Quest'ultimo, perciò, esemplificativamente, non ha diritto di richiedere neppure a titolo risarcitorio la restituzione dei versamenti effettuati in favore dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Quote associative**

Gli Associati sono tenuti al versamento anticipato di una quota associativa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria contestualmente all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente.

La quota associativa è dovuta al primo gennaio dell'anno di riferimento. Il suo pagamento senza applicazione di interessi e di sanzioni, dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento.

È facoltà del Consiglio Direttivo esentare dal pagamento della quota associativa l'Associato iscritto negli ultimi 3 (tre) mesi dell'anno, che resterà per quel periodo senza diritto di voto.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali, la Sezione F.I.D.I. e la Sezione Spedizionieri potranno effettuare versamenti di quote aggiuntive o di quote annue in misura diversa dall'importo stabilito per la generalità degli Associati.

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**



*Handwritten signature*

*Niccolò Candone*

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea Generale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. I Vicepresidenti;
- e. Il Segretario;
- f. Il Tesoriere;
- g. Il Collegio dei Probiviri;
- h. Il Revisore dei Conti.

Le cariche sono sempre assunte dagli Associati a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese che siano documentate e che risultino essere state sostenute nell'interesse dell'Associazione, se contenute entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione stessa.

Tutti gli organi associativi, fatta eccezione per l'Assemblea Generale, sono rinnovati ogni 3 (tre) anni, possono essere confermati anche per più mandati consecutivi, e in ogni caso, restano in carica fino alla data dell'effettivo rinnovo delle cariche associative.

#### **Art. 9 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e svolge le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti a seconda delle mutate esigenze della Associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre Proboviri e due Supplenti;
- nomina nei casi previsti dalla legge il Revisore/Società di revisione iscritta nell'apposito registro;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- approva la delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- delibera sui pareri motivati del Collegio dei Probiviri circa le richieste di esclusione di un associato;
- delibera circa le modifiche dei regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

- determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima della attività dell'Associazione ed esamina gli argomenti rientranti negli scopi;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo sul territorio Italiano, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, se del caso anche telematicamente con forme di collegamento idonee a garantire la trasparenza dei lavori della riunione e la certezza delle decisioni che siano ivi adottate, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio e per il rinnovo delle cariche scadute.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Consiglio Direttivo e, altresì, quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei soci ordinari.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Associato può essere rappresentato esclusivamente da un proprio rappresentante, eventualmente munito di delega scritta del Presidente dell'Impresa, o da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal soggetto designato dalla medesima assemblea.

Al termine dell'adunanza, il verbale è trascritto nel libro verbali.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con la maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, invece, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero degli associati intervenuti, con una soglia minima del 20% (venti per cento) degli aventi diritto.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio varranno le disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a dirigere le attività dell'Associazione, attuandone le deliberazioni dell'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone le iniziative. È composto da 5 (cinque) membri eletti e dai Presidenti di Sezione. È presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente;
- su proposta del Presidente, nomina fino a 3 (tre) Vicepresidenti;



*Handwritten signature: Paolo Di...*

*Handwritten signature: Nicoletta Condonne*

- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale a carico: (i) degli Associati Ordinari; (ii) degli Associati Onorari; (iii) delle Delegazioni Regionali; (iv) della Sezione F.I.D.I.; (v) della Sezione Spedizionieri;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- verifica, con cadenza annuale, la persistenza in capo a ciascun Associato dei requisiti di appartenenza all'Associazione;
- deferisce al Collegio dei Probiviri per l'applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari di competenza, eventuali controversie con gli Associati;
- delibera sulle esclusioni ed espulsioni dall'Associazione a norma dell'Art. 6;
- istituisce le delegazioni regionali e/o locali;
- redige i regolamenti per la loro disciplina e il loro funzionamento;
- redige i regolamenti per la disciplina e/o il funzionamento delle sezioni;
- redige gli ulteriori regolamenti utili al miglior funzionamento dell'Associazione;
- modifica i regolamenti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea Generale;
- dà notizia dei regolamenti redatti o modificati al Segretario per le comunicazioni agli Associati;
- conferisce deleghe e/o costituisce gruppi di lavoro tematici;
- predispose il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- individua, ai fini dell'assunzione, i dipendenti e collaboratori dell'Associazione e ne gestisce i rapporti;
- dispone che il Segretario evada le richieste di accesso ai libri associativi e di estrazione copie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne dia comunicazione scritta agli altri componenti con un preavviso di almeno 10 giorni ovvero ne sia richiesto da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo e, comunque, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; i votanti dissenzienti possono chiederne la notazione nella verbalizzazione della riunione.

Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo nel quale siano rimasti in carica almeno 3 (tre) componenti può continuare a svolgere le attività necessarie al funzionamento dell'Associazione, fermo l'obbligo di richiedere senza indugio la convocazione dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni o la decadenza riguardino il ruolo e la funzione del Presidente contestualmente a quelle del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente e il Vicepresidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e contestualmente procede alla convocazione dell'Assemblea. Nello stesso modo provvede allorché le dimissioni o la decadenza riguardino altre cariche.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive, viene sostituito dal Consiglio Direttivo con la nomina del primo dei non eletti.

#### **Art. 11 – Norma transitoria**

In considerazione del fatto che il presente Statuto nasce dal progetto di fusione delle due Associazioni di categoria ANIT e FEDERTRASLOCHI, è garantita per i primi due mandati una composizione del Consiglio Direttivo tale da assicurare all'Associazione partecipante alla fusione di cui il Presidente del Consiglio non è espressione, una Vice Presidenza e un numero di componenti del Consiglio non inferiore a due.

#### **Art. 12 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale; dirige l'Associazione.

Laddove se ne ponga la necessità, il Presidente potrà delegare a un componente del Consiglio Direttivo in conformità alla legge l'esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza dell'Associazione per uno o più eventi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e insieme con esso è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. L'amministrazione dei proventi dell'Associazione è, infatti, affidata al Presidente che vi provvede in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In quest'ottica, il Presidente, sempre esclusivamente nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di aprire e gestire conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, di sottoscrivere contratti, convenzioni, fidejussioni bancarie e qualsivoglia atto necessario per l'espletamento delle finalità istitutive dell'Associazione.

Unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali nei confronti dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni 2 (due) mesi. La riunione si intenderà validamente convocata se siano presenti con almeno la metà dei membri del Consiglio. Per il suo svolgimento potranno essere adottate modalità telematiche come per le adunanze dell'Assemblea Generale, purché siano assicurati gli stessi principi di trasparenza dei lavori della riunione e di certezza delle decisioni ivi adottate.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano che opera ad interim.

#### **Art. 13 – Segretario Generale e Tesoriere**

Il Segretario Generale:

- provvede all'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, redigendone i relativi verbali;
- è presente alle riunioni del Consiglio e ne redige il relativo verbale;
- cura la regolare tenuta e conservazione dei libri verbali, cui gli Associati possono chiedere di accedere, e cura su mandato del Consiglio la materiale estrazione e l'invio al richiedente delle copie di essi;
- predispone gli appuntamenti istituzionali e presiede agli stessi se richiesto dal Presidente;



*Handwritten signature*

*Niccolò Bandanna*

- cura le scadenze statutarie e provvede per tempo ad informare il Consiglio per il corretto adempimento degli stessi;
- coordina i Segretari delle Delegazioni Territoriali e delle Sezioni al fine di assicurare l'attuazione delle direttive politiche della Associazione, e provvede all'aggiornamento dei relativi Libri degli Associati al fine di verificare il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti;
- cura il corretto inquadramento dei dipendenti della Associazione e i rapporti con i Consulenti esterni;
- riferisce periodicamente e senza esitazione al Presidente sui punti precedenti.

**Il Tesoriere:**

- detiene la cassa, provvede alla regolare tenuta delle entrate e delle uscite della Associazione, avvisando il Presidente di eventuali criticità imminenti. Deve provvedere a sollecitare la segreteria per la riscossione delle quote associative, tenere l'elenco degli Associati aggiornato anche con riguardo allo stato del pagamento delle relative quote associative, sollecitare il pagamento delle morosità comprensive, se dovute, delle maggiorazioni previste per il ritardo e segnalare senza ritardo al Consiglio Direttivo gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa annuale;
- predispone annualmente secondo le scadenze statutarie, la bozza del rendiconto economico-finanziario e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- mette a disposizione del Revisore o della Società di revisione incaricata, i libri sociali e le situazioni contabili aggiornate.

Su proposta del Presidente la figura del Segretario e del Tesoriere possono coincidere.

**Art. 14 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi, fra i quali viene designato il suo Presidente, e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale.

Nel caso non vi provveda l'Assemblea, la carica di Presidente del Collegio è ricoperta dal suo membro più anziano.

**Il Collegio dei Probiviri:**

- rimane in carica 3 (tre) anni dalla data della sua elezione da parte della Assemblea Generale;
- fornisce il proprio orientamento sull'interpretazione delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti associativi e del Codice Etico;
- giudica inappellabilmente sulle controversie che possono eventualmente sorgere tra gli Associati e fra essi e gli organi sociali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- fornisce il proprio orientamento sui casi concreti di perdita della qualifica di Associato, rendendo al Consiglio Direttivo parere non vincolante per la decisione sull'opportunità o meno di deliberare l'esclusione ovvero l'espulsione dell'Associato;

- raccoglie le contestazioni degli Associati in ordine ad uno o più articoli dei regolamenti e, ove ritenga la contestazione fondata, con parere motivato sottopone al Consiglio Direttivo le modifiche ritenute necessarie;
- redige il Codice Etico dell'Associazione.

Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, vi subentrano automaticamente i membri supplenti con preferenza per il supplente più anziano, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardano il ruolo di Presidente, il Collegio nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare.

Il membro che senza giustificato motivo diserta 3 (tre) sedute consecutive del Collegio, decade automaticamente e viene sostituito dalla prima Assemblea utile, salvo motivate giustificazioni.

#### **Art. 15 – Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge e altresì quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16 – Delegazioni Territoriali**

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto, l'Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Delegazioni Territoriali, che possono essere costituite per essere presenti in luoghi geograficamente strategici per la realizzazione della politica e degli scopi della Associazione. Le Delegazioni Territoriali si occupano di evidenziare le istanze e problematiche della categoria legate in particolar modo al territorio di competenza e riferiscono almeno 2 (due) volte all'anno al Consiglio Direttivo.


Le Delegazioni devono rappresentare un minimo di 5 (cinque) Associati e possono avere carattere Provinciale o Regionale. Sono nominate dal Consiglio Direttivo, non hanno di norma autonomia amministrativa, salvo diversa delibera della Assemblea; esse raccolgono i contributi degli Associati locali e li versano alla Struttura Nazionale, che poi provvede alle spese della Delegazione Territoriale secondo le esigenze presentate dalla stessa.

Il Presidente delega un Vice Presidente per il coordinamento delle Realtà territoriali.

La Delegazione nomina un Segretario, con il compito di:

- garantire un costante coordinamento fra la realtà territoriale e la sede Nazionale, tramite il Segretario Generale;
- incentivare l'adesione all'Associazione delle imprese del settore;
- promuovere la costituzione di eventuali coordinamenti Regionali;
- assicurare la corretta applicazione delle politiche nazionali decise dalla Assemblea;
- partecipare alla Assemblea Generale senza diritto di voto.

#### **Art. 17 – Patrimonio**



*Handwritten signature*

*Nicola Corradini*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati e delle Sezioni (F.I.D.I., Spedizionieri), dai beni mobili e immobili acquistati dalla Associazione, dalle erogazioni liberali, dai contributi, dalle donazioni, dai lasciti di cittadini, dai diritti di credito e dalle eventuali eccedenze di esercizio. La sua funzione è di consentire il perseguimento degli scopi dell'Associazione così come definiti nell'Art. 2 del presente Statuto, incluso lo svolgimento delle attività direttamente connesse con le attività istituzionali. In quest'ottica, l'Associazione utilizza le risorse economiche e organizzative di cui disponga in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

È fatto perciò divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, durante la vita dell'Associazione stessa, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve e/o capitale a favore di associati, componenti gli organi sociali, lavoratori e collaboratori, anche in occasione di recesso o della cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che ciò non sia imposto per legge.

In caso di scioglimento o di estinzione, l'Assemblea nomina un liquidatore il quale, al termine della liquidazione, devolve il patrimonio residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e sponsorizzazioni private, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate realizzate.

#### **Art. 18 – Mezzi Finanziari e Rendiconto economico-finanziario**

L'Associazione, per i propri scopi, si avvale delle risorse indicate all'art. 17, comma primo, che saranno depositate su un conto corrente bancario che il Presidente eletto provvederà ad accendere o nel quale subentrerà a seguito della conclusione del mandato del suo predecessore.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario, in base allo schema redatto dal Segretario e Tesoriere nel rispetto del termine che segue. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale un rendiconto economico-finanziario di esercizio redatto ai sensi di legge e statuto, il quale dev'essere accompagnato da una relazione che illustri le singole poste e riferisca sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione e dia conto di eventuali osservazioni provenienti dall'Organo di Revisione, ove nominato (vedi art.15).

Approvato dall'Assemblea Generale il rendiconto economico-finanziario così formato, si osserveranno a cura del Consiglio Direttivo le forme di pubblicità previste dalla legge.

#### **Art. 19 – Sezione F.I.D.I.**

L'Associazione è provvista di una Sezione F.I.D.I. alle quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese del settore che siano già associate alla Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux.

#### **Art. 20 – Sezione Spedizionieri**

L'Associazione è provvista di una Sezione Spedizionieri alla quale possono aderire, nel rispetto del presente Statuto, al quale deve conformarsi il regolamento della sezione, le Imprese che svolgano attività di spedizioniere.

## Art. 21 – Disposizioni generali sulle Cariche

Le cariche associative sono gratuite. Sono riservate a rappresentanti delle Imprese associate che coprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe in altre organizzazioni dello stesso settore.

## Art. 22 – Clausola compromissoria

Gli Associati, prima di adire un arbitro per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e degli associati stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le controversie che potessero sorgere fra gli associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità giudiziaria, dovranno essere deferite alla decisione inappellabile di un collegio di 3 (tre) arbitri – amichevoli compositori - nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede l'Associazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio stesso.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

Il collegio arbitrale dovrà decidere "ex bono et aequo", entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. La decisione, da assumere a maggioranza, sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

In caso non fosse possibile dirimere la controversia, nelle formule sopra citate, il Foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma, fatte salve eventuali inderogabili competenze di legge.

## Art. 23 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto qui non previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



*Handwritten signature: Gian Luigi*

*Handwritten signature: Nicoletta Caradonna*

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO  
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. L'ORIGINALE  
E' MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER USO  
FISCALE.  
MILANO, 09/05/2025